



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 4/febbraio/1978

N. di protocollo Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

Al Sig. BISCI Francesco
Via Tolero 5
R O M A

T E L E G R A M M A

RIFERIMENTO NOTA 3/2/78 - 238/78 - SIG. PRESIDENTE
RIGUARDANTE NOTEVOLI PERDITE DI MAGAZZINO VIRGOLA INVITA-
SI S.V. RIENTRARE IMMEDIATAMENTE IN SERVIZIO PER INDAGINE
URGENTE SOSPENDO PERIODO FERIALE IN CORSO PUNTO AMAT BAR-
BANENTE.

Tramite ore
11,35
[Signature]

[Signature]

N. 74100 Taranto per teleg.
per *Roma*
con *11,35* L. *21*
Conservare la presente per caso di ricerca

74100 TARANTO
TELEGRAMMI
N. 74100

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità
civile in conseguenza del servizio telegrafico.

Mod. 30 - Ediz. 1977
Cod. 092200

Bollo
d'ufficio

INDICAZIONI D'URGENZA	Rice	06/02 12.05 #86701 TA PX2		Stano sul meridiano corrispondente al tempo medio locale.	
	Pel circuito N.		dopo il nome del luogo di origine rappresenta quella del telegramma, delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della		
Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIRE	CT 657 #867	DATA DELLA PRESENTAZIONE	Via e indicazioni eventuali d'ufficio
				Giorno e mese - Ore e minuti -	

(7603307) Roma, 1977 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 40.000.000)

61772 RM M PXSC 31 TARANTO ROMA 97 95 15/17 6/2/78 1005

IMPOSSIBILITATO RIENTRARE CAUSA MALATTIA SEGUE CERTIFICAZIONE

MEDICA BISCI FRANCESCO

AMAT

7 FEB. 1978

TARANTO

N. 765/78 di Prot.

8
Rientrato ore 10.30
11/2/78
M. Bisci



AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF.....** (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468 = Gastaldi Roma; TF 864319 = Fabrital Milano.**

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF = Gastaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.**

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.



TARANTO

SPETT AMAT C BATTISTI 657

TELEGRAMMA

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

FS = Far proseguire.

GP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PG = Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.

TF = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP. x = Telegramma con risposta pagata. **x** rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.

XP = Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.

A. M. A. T.

Data,

27/Gennaio/1988

COMUNICAZIONE INTERNA

Al Sig. Direttore d'Esercizio

SEDE

Luogo Tolmini considerato in ferie per la
durata di giorni 15, a decorrere dal
28 Gennaio p.v.

V.P.
F.anti
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
27/1/88

IL DIRIGENTE TECNICO

(SETTORE OFFICINA E DEPOSITO)

(p. l. Francesco)

Firma

W. J. Mours,

prop. fare amnistia de ~~d'indulti~~ il
domestico fornaio del n.° Biset,
ammistratore, è a Roma in via Tolero, 5

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**



22/1/78

Prof. [Signature]

✓

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

del:

N.

di L.

☒ Raccomandata

☐ Assicurata

indirizzat a

☐ Pacco

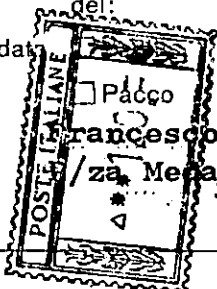
Francesco BISCI

/za. Medaglie D'Oro, 36

spedit il

dall'Ufficio di **Taranto**

74100 TARANTO



Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

riscosso

[Handwritten signature]
Firma dell'Incaricato
distribuzione o del pagamento



Firma

[Handwritten signature: X. Gauso Fabrizio]

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



AMMINISTRAZIONE

P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O. DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A: **A.M.A.T.**

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA **C. Battisti, 657**

C.A.P.

74100

LOCALITÀ

TARANTO

SIGLA PROV

Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro le Malattie

TARANTO

14/7/1/78

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Sezione Territoriale CENTRO

Prot. N. FC

Rif. Nota N. del

Oggetto: VISITA ART. 5
BISCI FRANCESCO

Telefoni:
Sez. Centro n. 39891
» Città Vecchia n. 42134
» Martina n. 722667
» Manduria n. 671223
» Castellaneta n. 641333
» Grottaglie n. 661002

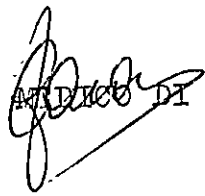
SPETT/LE

A M A T

TARANTO

In riferimento al refeto Medico-Legale n. 177, si comunica che il dipendente in oggetto, invitato presso il nostro ambulatorio in data 14/1 per essere sottoposto a visita medica di controllo, non si è presentato.

Distinti saluti

IL 1°  DI SEZIONE

17/gennaio/1978

N. 103/78 di Prot.

Egr. Sig.

Francesco BISCI

Piazza Medaglie D'Oro, n. 36

T A R A N T O

RACCOMANDATA RR
ESPRESSO

In data 10/1/78 l'INAM non ha potuto sottoporre la S.V. a visita medica domiciliare - su nostra richiesta - per assenza dall'abitazione.

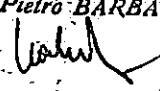
Con raccomandata dell'11/1/78 - 177 -, pervenuta all'Azienda per conoscenza, la S.V. è stata invitata dall'INAM a presentarsi presso la sezione territoriale in via Minniti, 152, per la suddetta visita, il giorno 14/1/78 alle ore 8,30.-

Con nota del 17/1/78- FC - l'INAM ha comunicato che la S.V. non si è presentata per la visita in argomento.

Ciò premesso, comunichiamo che l'Azienda non riconoscerà il sussidio per la malattia segnalata dal 10/1/78 e nello stesso tempo interesserà la S.V. a fornire i chiarimenti necessari in merito al contenuto della presente lettera.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)



SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Azienda AZIENDA MUNICIPALIZZATA posiz. n.
 AUTOTRASPORTI PUBBLICI

Via n.
 TARANTO

Sezione Territoriale di CENTRO

REFERTO MEDICO LEGALE N. 177 / 1

(cod. Sez.)

(ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

Assicurato BISCI FRANCESCO doc. iscriz. 11

abitante in TARANTO via PIAZZA MEDAGLIE D'ORO 36 dipendente

dall'Azienda indicata a margine, autorizzato dal curante ad uscire dalle ore alle ore

Si attesta che il lavoratore sopra specificato, alle ore 16.25 del giorno 10-1-78

☐ è stato da me visitato e giudicato in condizioni di riprendere il lavoro il

☐ è stato da me visitato e giudicato non in condizioni di riprendere il lavoro - prognosi gg.

(1) ☐ risulta sconosciuto all'indirizzo sopra indicato

☐ era assente all'indirizzo sopra indicato

☒ ha esultato bene

(eventuali altre indicazioni)

Firma del lavoratore per presa visione

e ricevuta di copia del referto

Il Medico di controllo

(firma)

Da rimborsare Km. n. per L. 40 = L.

oltre all'importo della visita o delle spese per mancato reperimento

DA TRASMETTERE ALL'AZIENDA

A CURA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie

Assesmandet SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Centr

Sezione Territoriale di

1971

All'assistito

M. D'Ono 38

.....

B. dei Franceses

Corrente

.....

OGGETTO: INVITO A VISITA MEDICA DI
CONTROLLO --

Libretto n.

P.M. n.

p.c. AMAT

LA S.V. è invitata a presentarsi per essere sottoposta a visita medica di controllo il giorno 11-1-78 alle ore 8.30 presso la Sezione Territoriale di FD. Centr in Via W. M. F. 152

Ella è dispensata dal presentarsi alla visita medica di controllo, qualora abbia già ripreso il lavoro oppure sia già stata giudicata dal medico curante in condizioni di riprendere l'attività lavorativa nel corso del periodo intercorrente tra la data di ricezione del presente invito ed il giorno immediatamente successivo a quello stabilito per l'effettuazione della visita stessa.

Nel caso in cui Ella si trovi, per ragioni di salute o per altre cause di forza maggiore, nell'impossibilità di presentarsi alla visita di controllo anzidetto, dovrà darne immediata comunicazione a questa Sezione Territoriale, precisando gli esatti motivi che Le impediscono di ottemperare all'invito specificato in oggetto.

SI AVVERTE CHE L'ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA.

DATA

11-1-78

ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

(timbro)

NB. Esibire il presente invito al
Medico di controllo.

A. M. A. T.

Data, 28 Settembre 1944

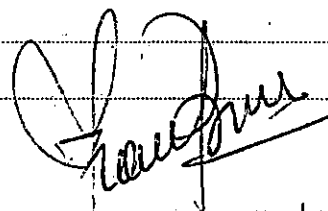
COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Servizio del Personale

SEDE

Ingo volermi considerare in ferie per giorni
20 Settembre - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 Ottobre p.v.

U
G



Firma

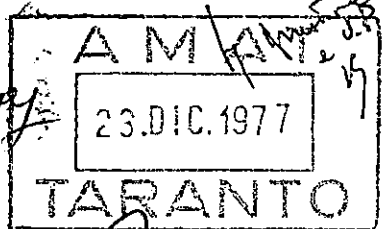
N. 503/74 Prot.

Dr. COSIMO LADOGANA

Abit.: Via Berardi, 83 - Telef. 23.583

Studio: Via Diego Peluso, 89 - Tel. 335.095
74100 TARANTO

23/12/74



Le consiglio che Bider
Francesco è solito che
ulteriori assisto - defensiva
in frontiera cronica, per
che le trovo di fianco
30 (trenta) di nido, d.c.

Chabf

1/2

7/settembre/1977

419/UP/77

Al Sig. MAGGIO Alessandro
Capo Tecnico e Deposito 1° cl.

e.p.c. Al Sig. Franco BISCI
Dirigente Tecnico

S E D E

Seconda Diffida.-

E' stato rilevato che la fattura del 13/6/77
n.2804 della Ditta Basile è stata da Voi vistata
per il Dirigente Tecnico Sig. Franco BISCI.

Facendo seguito alla nota del 8/7/77 prot.
n.966/77 Vi diffidiamo nuovamente ad astenerVi
dal firmare documenti Aziendali per conto del
Dirigente Tecnico o del Capo Servizio Tecnico,
tenendo altresì presente che i compiti relativi
vi al Capo Servizio Tecnico- il cui posto è
attualmente vacante- sono stati come è noto af-
fidati allo stesso Dirigente Tecnico.-

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
IN ESEMPIO DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

Barbanente

A. M. A. T.

Data,

28/Ottobre/94

COMUNICAZIONE INTERNA

AL

Capo Servizio del Personale Franco

SEDE

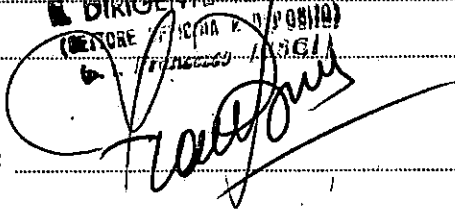
Prego contrassegnarmi in ferie nei giorni
29-31 di Ottobre 94, il 2 novembre -

IL DIRIGENTE TECNICO

(RETORE F. C. HA R. D. 1081/94)

11/10/94 - 1/11/94

Firma



7/maggio/1980

N. 856¹⁰ di Prot.

Spett.le C.I.S.P.E.L.
Confederazione Italiana
Servizi Pubblici Enti Locali
Piazza Cola di Rienzo, 80

00192

R O M A

RACCOMANDATA

Il nostro Dirigente p.i. Francesco BISCI ha osservato dal 1974 le interruzioni dal servizio per malattia ed aspettativa come da prospetto che si allega.

Considerato che l'art.12 del C.C.N.L. dei dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli Enti Locali prevede la conservazione del posto per un periodo di dodici mesi, e considerato che il sig. BISCI ha più volte interrotto tale periodo con brevi intervalli di ripresa lavoro, saremmo a richiedere a codesta Confederazione parere in ordine a tale comportamento e precisamente se le interruzioni danno diritto a riprendere il conteggio dei dodici mesi di malattia che il contratto prevede, o, se le stesse interruzioni sono da ritenersi ininfluenti ai fini del predetto computo dei dodici mesi.

Si rimane in attesa di cortese e sollecito riscontro, e frattanto, porgiamo deferenti ossequi.-

IL PRESIDENTE
(dr. ing. Luigi PIGNATELLI)

LP/RS.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto 8/7/977

A 1 Sig. Alessandro MAGGIO

Capo Tecnico e Deposito di 1^a Clas.

N. di protocollo 966/77 *Pispa* e p.c. Sig. Franco BISCI-Dirigente Tecn.
Risposto a N. del *Pispa*
Allegati n. *Pispa* S E D E

OGGETTO: Diffida -

Ho rilevato il 7/7/77 che avete vistato la fattura del 25/6/77 n°2959-della Ditta Ezzo per il Dirigente Tecnico, Sig. Franco Bisci.

Con la presente Vi diffidiamo ad astervi dal firmare documenti aziendali per conto del Dirigente Tecnico o del Capo Servizio Tecnico, anche se quest'ultimo posto è attualmente vacante.

Il Sig. Franco Bisci, cui la presente è indirizzata per conoscenza, è interessato a verificare quotidianamente l'osservanza della presente diffida ed a firmare ogni documento aziendale, di pertinenza dell'officina, del deposito e del magazzino, anche in nome e per conto del Capo Servizio Tecnico.

IL DIRIGENTE D'UFFICIO

Valentini

== PERIODI DI MALATTIA DEL DIRIGENTE SIG. BISCI FRANCESCO ==

A N N O	1 9 7 4	MALATTIA
1/8/74	al 1/10/74	60
1/10/74	al 1/12/74	60
TOTALE.....		120

A N N O	1 9 7 5	
8/1/75	al 8/3/75	60
15/4/75	al 15/6/75	60
31/10/75	al 2/11/75	3
17/12/75	al 6/1/76	21
TOTALE.....		144

A N N O	1 9 7 6	
17/2/76	al 28/2/76	12
1/3/76	al 1/5/76	60
4/10/76	al 19/10/76	16
TOTALE.....		88

A N N O	1 9 7 7	
23/12/77	al 31/12/77	9
TOTALE.....		9

A N N O	1 9 7 8	
1/1/78	al 21/1/78	21
6/2/78	al 25/8/78	201
16/9/78	al 31/12/78	107
TOTALE.....		329

A N N O	1 9 7 9	
1/1/79	al 31/1/79	31
15/2/79	al 30/4/79	75
1/5/79	al 15/7/79	76(Aspettativa)
3/10/79	al 31/12/79	90
TOTALE.....		196 76(Aspettativa)

A N N O	1 9 8 0	
1/1/80	al 2/1/80	1
1/3/80	al 31/5/80	90
TOTALE.....		91



Sp. Pucci

7/maggio/1980

N. 856 / 80 di Prot.

Spett.le C.I.S.P.E.L.
Confederazione Italiana
Servizi Pubblici Enti Locali
Piazza Cola di Rienzo, 80

00192

R O M A

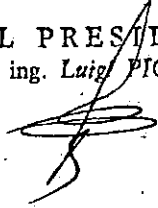
RACCOMANDATA

Il nostro Dirigente p.i. Francesco BISCI ha osservato dal 1974 le interruzioni dal servizio per malattia ed aspettativa come da prospetto che si allega.

Considerato che l'art.12 del C.C.N.L. dei dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli Enti Locali prevede la conservazione del posto per un periodo di dodici mesi, e considerato che il sig. BISCI ha più volte interrotto tale periodo con brevi intervalli di ripresa lavoro, saremmo a richiedere a codesta Confederazione parere in ordine a tale comportamento e precisamente se le interruzioni danno diritto a riprendere il conteggio dei dodici mesi di malattia che il contratto prevede, o, se le stesse interruzioni sono da ritenersi ininfluenti ai fini del predetto computo dei dodici mesi.

Si rimane in attesa di cortese e sollecito riscontro, e frattanto, porgiamo deferenti ossequi.-

IL PRESIDENTE
(dr. ing. Luigi PIGNATELLI)



LP/RS.-

== PERIODI DI MALATTIA DEL DIRIGENTE SIG. BISCI FRANCESCO ==

A N N O	1 9 7 4	MALATTIA
1/8/74	al 1/10/74	60
1/10/74	al 1/12/74	60
TOTALE.....		120

A N N O	1 9 7 5	
8/1/75	al 8/3/75	60
15/4/75	al 15/6/75	60
31/10/75	al 2/11/75	3
17/12/75	al 6/1/76	21
TOTALE.....		144

A N N O	1 9 7 6	
17/2/76	al 28/2/76	12
1/3/76	al 1/5/76	60
4/10/76	al 19/10/76	16
TOTALE.....		88

A N N O	1 9 7 7	
23/12/77	al 31/12/77	9
TOTALE.....		9

A N N O	1 9 7 8	
1/1/78	al 21/1/78	21
6/2/78	al 25/8/78	201
16/9/78	al 31/12/78	107
TOTALE.....		329

A N N O	1 9 7 9	
1/1/79	al 31/1/79	31
15/2/79	al 30/4/79	75
1/5/79	al 15/7/79	76(Aspettativa)
3/10/79	al 31/12/79	90
TOTALE.....		196 76(Aspettativa)

A N N O	1 9 8 0	
1/1/80	al 2/1/80	1
1/3/80	al 31/5/80	90
TOTALE.....		91



== PERIODI DI MALATTIA DEL DIRIGENTE SIG. BISCI FRANCESCO ==

A N N O		1 9 7 4	MALATTIA
1/8/74	a1	1/10/74	60
1/10/74	a1	1/12/74	60
TOTALE.....			120

A N N O		1 9 7 5	
8/1/75	a1	8/3/75	60
15/4/75	a1	15/6/75	60
31/10/75	a1	2/11/75	3
17/12/75	a1	6/1/76	21
TOTALE.....			144

A N N O		1 9 7 6	
17/2/76	a1	28/2/76	12
1/3/76	a1	1/5/76	60
4/10/76	a1	19/10/76	16
TOTALE.....			88

A N N O		1 9 7 7	
23/12/77	a1	31/12/77	9
TOTALE.....			9

A N N O		1 9 7 8	
1/1/78	a1	21/1/78	21
6/2/78	a1	25/8/78	201
16/9/78	a1	31/12/78	107
TOTALE.....			329

A N N O		1 9 7 9	
1/1/79	a1	31/1/79	31
15/2/79	a1	30/4/79	75
1/5/79	a1	15/7/79	76(Aspettativa)
3/10/79	a1	31/12/79	90
TOTALE.....			196 76(Aspettativa)

A N N O		1 9 8 0	
1/1/80	a1	2/1/80	1
1/3/80	a1	31/5/80	90
TOTALE.....			91



A N N O = 1 9 7 4 =		ASSENZA	MALATTIA	FERIE
✓ 1/8/74	a1 1/10/74	===	60	===
✓ 1/10/74	a1 1/12/74	===	60	===
TOTALE		===	120	===
A N N O = 1 9 7 5 =				
✓ 8/1/75	a1 8/3/75	===	60	===
✓ 15/4/75	a1 15/6/75	===	60	25 ===
✓ 31/10/75	a1 2/11/75	===	3	11
✓ 17/12/75	a1 6/1/76	===	20	7
TOTALE		===	144	43
A N N O = 1 9 7 6 =				
✓ 17/2/76	a1 28/2/76	===	12	===
✓ 1/3/76	a1 1/5/76	===	60	2
31/8/76	a1 7/9/76	===	===	8
✓ 4/10/76	a1 19/10/76	===	16	===
		===	===	11
TOTALE		===	88	21
A N N O = 1 9 7 7 =				
		===	===	8
		===	===	10
		===	===	2
		===	===	28
✓ 23/12/77	a1 31/12/77	===	9	===
TOTALE		===	9	48
A N N O = 1 9 7 8 =		Pres/za		
✓ 1/1/78	a1 21/1/78	===	21	===
No 22/1/78	a1 27/1/78	6	===	===
No 28/1/78	a1 5/2/78	===	===	9
✓ 6/2/78	a1 25/8/78	===	201	===
No 26/8/78	a1 15/9/78	===	===	21
✓ 16/9/78	a1 31/12/78	===	107	===
TOTALE		6	329	30



A N N O

= 1 9 7 9 =

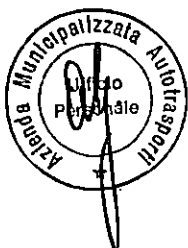
PRES.

ASSENZA

MALATTIA

FERIE

✓ 1/1/79	a1	31/1/79	===	===	31	===
1/2/79	a1	4/2/79	4	===	===	===
5/2/79	a1	14/2/79	===	===	===	10
✓ 15/2/79	a1	30/4/79	✓ Aspett.	===	75	===
1/5/79	a1	15/7/79	76	===	===	===
16/7/79	a1	9/9/79	Pres/za 56	===	===	===
10/9/79	a1	2/10/79	===	===	===	20
✓ 3/10/79	a1	31/12/79	===	===	90	===
TOTALE			Aspett. 76 Pres/za 63	===	196	30
A N N O = 1 9 8 0 =						
✓ 1/1/80	a1	2/1/80	===	===	1	===
3/1/80	a1	14/1/80	12	===	===	===
15/1/80	a1	26/1/80	===	===	===	11
27/1/80	a1	4/2/80	9	===	===	===
5/2/80	a1	29/2/80	===	===	===	22
✓ 1/3/80	a1	31/5/80	===	===	90	===
TOTALE			21	===	91	33



30 APR. 1980

Taranto, li 19.4.1980

Cav. Avv. CATALDO RIZZO

Patrocinante dinanzi alle Magistrate Superiori;
Avvocato del Comune o delle Aziende Municipalizzate
Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superiore
di Scienze Sociali di Taranto
Vice Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria di 1° Grado
Corso Umberto n. 78 - Tel. 93770
74100 TARANTO

SPETT.LE DIREZIONE AMAT

TARANTO

AMAT-TARANTO	
22 APR 1980	
N° 2246/80	di PROT.

Per Avv. A.
R

Mi riferisco alla richiesta di parere riguardante il caso del sig. BISCI Francesco-

L'art. 12 del contratto dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici degli Enti Locali stabilisce che: "Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non dipendente da cause di servizio, l'Azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione-

Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i 12 mesi di cui al comma precedente, al dirigente che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di

anzianità"-

Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso-

Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità"-

Dal testo della norma surriportata si rileva chiaramente che il diritto alla risoluzione del contratto a favore dell'Azienda si verifica quando, allo scadere del termine annuale di cui al I comma e di quello di aspettativa di cui al 2° comma, lo stato di malattia perduri, e, quindi, perduri anche l'assenza-

Ora, per quanto mi è dato di conoscere, tale situazione non si verifica per il signor BISCI, il quale riprese il proprio posto di lavoro al termine dell'aspettativa di due mesi, chiesta ed ottenuta nel corso del semestre indicato dalla norma contrattuale surriportata-

Resta, quindi, da esaminare se, non esistendo nella normativa contrattuale una disposizione specifica per il caso di ulteriori periodi di malattia, la circostanza che il BISCI abbia, dopo l'aspettativa, dato luogo, ad intervalli di tempo, ad altre assenze per malattia, possa determinare la risoluzione del contratto-

Recentissimamente, la Cassazione a Sezioni Unite si è occupata di un caso analogo, riguardante un dipendente della S.p.A. Industria PIRELLI, licenziato a causa delle numerose assenze per malattia verificatesi nell'ultimo triennio di servizio-

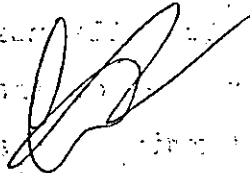
./.

Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del lavoratore reintegrando quest'ultimo nel posto, ma il Tribunale aveva riformato la sentenza-

La Suprema Corte, con la sentenza del 22.11.1979, depositata il 20 marzo 1980, ha cassato la sentenza del Tribunale, rimettendo ad altro Giudice di appello, sulla base, fra l'altro, delle seguenti considerazioni: "In conclusione, in caso di reiterate assenze per malattia del lavoratore, il datore di lavoro non può licenziarlo ai sensi dell'art.3 della Legge n.694 del 1966; ma il recesso può aver luogo solo se risulta superato il periodo di comporto previsto dalla disciplina collettiva, secondo la interpretazione data dal Giudice sulla base della nozione di malattia desumibile dall'art.2110 C.C. e dei principi sul diritto alla salute (del lavoratore) e in caso di mancanza o inadeguatezza di tale disciplina, determinato secondo "equità" -

Ora, come si è detto, nella specie, avuta considerazione della situazione anomala verificatasi (aspettativa, per periodo inferiore a sei mesi, ripresa del servizio, nuovo periodo di malattia) non può affermarsi che la risoluzione del rapporto darebbe senz'altro dichiarata legittima in sede giudiziale; onde è opportuno verificare, prima di recedere dal rapporto, come si svilupperanno gli eventi dopo la scadenza dell'attuale periodo di malattia del BISCI-

(AVV. CATALDO RIZZO)



27/ottobre/1979

N. 2075 di Prot.

Egr. Avv. Cataldo RIZZO

Legale dell'A.M.A.T.

S E D E

La S.V. con nota del 4/7/79 e della quale alleghiamo copia, ebbe a dare a questa Azienda, parere in ordine alla posizione di lavoro del ns/Dirigente Sig. Francesco BISCI.

Orbene, alla luce di tale Suo parere, fatto proprio da questa Azienda, scaturì la decisione del Sig. BISCI di essere considerato in aspettativa per motivi di salute dal 1° maggio al 15/7/79, periodo per il quale non è stata corrisposta la retribuzione.

Il 16 luglio u.s. il Sig. BISCI riprese il lavoro, ma purtroppo, con certificazione medica del 2 c.m. si è nuovamente dichiarato ammalato ancora per tre mesi.

Tanto premesso quindi, ritorniamo a pregare V.S. perché Voglia darci cortese parere in ordine a tale nuova posizione del Sig. BISCI, nel senso di conoscere se l'intervallo di lavoro 15/7/79 - 1/10/79 può essere considerato utile per la ripresa della malattia.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

li 4.7.1979

Cav. Avv. CATALDO RIZZO

SPETT.LE "AMAT"

Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori
Avvocato del Comune e delle Aziende Municipalizzate
Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superiore
di Scienze Sociali di Taranto

TARANTO

Vice Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria di 1° Grado

Corso Umberto n. 79 - Tel. 93770
74100 TARANTO

ALL: UNO

OGGETTO: DIRIGENTE TECNICO BISCI FRANCESCO-

Mi riferisco alla richiesta di parere riguardante i possibili effetti della assenza dal servizio, per motivi di salute, del sig. BISCI Francesco-

Il contratto di lavoro dei dirigenti, all'art.12 "Trattamento di malattie e di maternità" stabilisce che "Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione-

Nel caso di prosecuzione della malattia oltre ai 12 mesi di cui al comma precedente, al dirigente che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di ~~aspettativa~~ aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità-

Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso-

Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso edell'indennità di anzianità--OMISSIS-

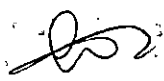
Nel caso in esame, il dirigente, come emerge dall'alligato "specchietto dimostrativo, nel periodo dal 23.12/1977 ad oggi, è rimasto assente a causa di malattia 9 giorni dal 23 al 31 dicembre 1977, n.329 giorni dal 1° gennaio 1978 al 31.12 stesso anno; con la sola interruzione di 6 giorni di presenza, oltre a 30 giorni di ferie, e 170 giorni durante il 1979- In buona sostanza, quindi, per il periodo dal 27 dicembre 1977, ad oggi, il sig. BISCI e' stato assente per 408 giorni, con la sola interruzione costituita di 10 giorni di presenza effettiva, dei quali 6 nell'anno 1978 e 4 nel 1979, oltre 40 giorni di ferie, dei quali 30 goduti nel 1978 e 10 nell'anno in corso-

Cio' stante, è, a mio avviso, da ritenersi che il periodo previsto dal citato art.12 del contratto sia stato ampiamente superato, dovendosi, secondo ~~l'ordinamento~~ l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ritenere che, quando nel corso dello stesso rapporto di lavoro si susseguono a brevi intervalli di tempo, ripetute assenze del dipendente per malattia, il

lavoratore ha diritto per tutte queste assenze ad un solo periodo di comparto"-

Dovendosi ritenere, nel caso in esame, che il periodo di 12 mesi è stato superato e che il dirigente BISCI non ha chiesto l'aspettativa prevista dal citato art.12 del contratto, il rapporto potrebbe essere risolto e, comunque, l'azienda, qualora non volesse giungere a tale conclusione, potrebbe ritenerlo sospeso

(AVV. CATALDO RIZZO)



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - ROMA

ISTITUTO DI PSICOLOGIA
GENERALE E CLINICA

AMAT-TARANTO

- 6 OTT. 1979

N° 4847/79 di PROT.

00168 Roma Via della Pineta 644

Via della Pineta 644
Tel. (06) 3875 telex 62330 unicate



1979

*per
M.C.P.
R*

Si certifica che il Sig. Francesco Bisci, già
in Psicoterapia presso questo Istituto per
una grave Sindrome ansioso-depressiva, ha
mostrato al controllo, dopo l'interruzione
della Terza dei mesi di luglio e Agosto,
una riaccensione della sua sintomatologia.
Visti i suoi sintomi di ostensio-
nesia, cefalea, insonnia, difficoltà di concentra-
zione in un quadro di depressione di interme-
diatezza, si ritiene necessario un ulteriore
periodo di latenza del lavoro e le riferisce
del rapporto psicoterapico.

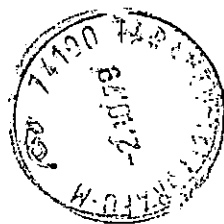
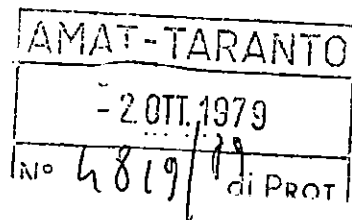
Prognosi fig. tre mesi s.c.



*Lu
Benedetto*

ZCZC TAZ933 RJS829 20/22
00144 ROMA 22/19 2 0840

DIREZIONE AMAT
C BATTISTI 657
74100 TARANTO



IMPOSSIBILITATO RIPRESA SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE
SEGUE CERTIFICAZIONE MEDICA OSPEDALIERA
BISCI FRANCESCO

COL 657

021047
NNNN

ky

R

6-10



RACCOMANDATA

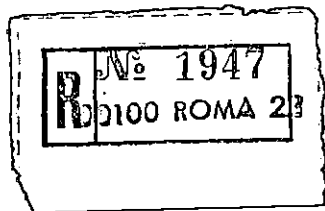


N 89

Spett.le DIREZIONE

A.M.A.T.

c. Battisti 654



L. 100

Caranto

M. H. Bisci Francesco
Via Accademia del Cimento 103
00147 Roma



ROMA 5 giugno 1979

ATA - TARANTO	
- 8 GIU. 1979	
N.° 3025	di PROT.

SPETT. DIREZIONE A.M.A.T.

T A R A N T O

Con la presente desidero evidenziare che un delegato al ritiro del mio stipendio, riferito alle competenze del mese di maggio u.s. mi ha fatto sapere telefonicamente del rifiuto della consegna dello stesso da parte dell'ufficio cassa.

Non ritenendo di conoscere i motivi di detto rifiuto, ritengo di dover essere tempestivamente informato in merito.

Distinti saluti

(Dirigente Tecnico ETSCI Francesco)



Ind. VIA TOLERO, 5 00199 R O M A



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

74100 Taranto, 30/5/79

N. di protocollo 1081/79 Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

Al Sig. Presidente della
Commissione Amministratrice
dell'A.M.A.T.

S E D E

Il Dirigente sig. Bisci Francesco, per le note condizioni di salute, ha trasmesso a questa Azienda in data 24 c.m. la allegata certificazione medica che procrastina il suo stato di malattia al 15 luglio p.v., cumulando così un periodo quasi ininterrotto dal 23/12/1977.

Ritengo, quindi, necessario sottoporre a V.S. l'allegato prospetto relativo alle presenze del sig. Bisci onde conoscere alla luce interpretativa dell'art. 12 del C.C.N.L. dei dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli Enti Locali e che allego anche in copia, se la breve interruzione per ferie o di ripresa lavoro danno diritto a riprendere il conteggio dei 12 mesi di malattia che il contratto prevede o se le stesse interruzioni sono da ritenersi ininfluenti ai fini del predetto computo dei 12 mesi.

In attesa che tale chiarimento mi venga fornito ho disposto in via cautelativa la non corresponsione dello stipendio del corrente mese.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

30/5/79

1081/79

Al Sig. Presidente della
Commissione Amministratrice
dell'A.M.A.T.

S E D E

Il Dirigente sig. Bisci Francesco, per le note condizioni di salute, ha trasmesso a questa Azienda in data 24 c.m. la allegata certificazione medica che procrastina il suo stato di malattia al 15 luglio p.v., cumulando così un periodo quasi ininterrotto dal 23/12/1977.

Ritengo, quindi, necessario sottoporre a V.S. l'allegato prospetto relativo alle presenze del sig. Bisci onde conoscere alla luce interpretativa dell'art. 12 del C.C.N.L. dei dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli Enti Locali e che allego anche in copia, se la breve interruzione per ferie o di ripresa lavoro danno diritto a riprendere il conteggio dei 12 mesi di malattia che il contratto prevede o se le stesse interruzioni sono da ritenersi ininfluenti ai fini del predetto computo dei 12 mesi.

In attesa che tale chiarimento mi venga fornito ho disposto in via cautelativa la non corresponsione dello stipendio del corrente mese.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - ROMA

ISTITUTO DI PSICOLOGIA
GENERALE E CLINICA

AMAT-TARANTO

24 MAG 1979

N° 2417/79 di PROT.

00168 Roma, 14 Maggio 1979

Via della Pineta Sacchetti, 644
Tel. (06) 3875 Telex 62330 unicatro

Si certifica che il Sig. Francesco BISCI è sofferente di una grave forma ansioso depressiva con accentuati disturbi fisici, tali da configurare un quadro di Psico-nevrosi ansioso depressiva con sintomatologia psicosomatica.

In vari mesi di psicoterapia è stato possibile ottenere un miglioramento del quadro fisico del paziente con attenuazione dei sintomi legati allo stato ansioso, quali crisi cardiache di aritmia, gastralgie, nausea, vomito. Questo permette di approfondire maggiormente il versante psicologico dei problemi, obbligando ad una intensificazione del rapporto psicoterapico che aiuti in questo periodo il paziente ad affrontare le sue problematiche di depressione, che si sono manifestate in tutta la loro gravità e complessità sia sul versante psicopatologico che sintomatologico.

Si prescrive pertanto un ulteriore periodo di psicoterapia da effettuarsi presso i Servizi dell'Istituto di Psicologia di questa Università, fino al 15 Luglio p.v.

In fede

REGOLATORIO

di

PSICOLOGIA CLINICA

Dott. Corrado PONTALTI

Corrado Pontalti

SITUAZIONE PRESENZA DEL DIRIGENTE SIG. BISCI FRANCESCO.-

A N N O 1 9 7 4		Assenza	Malattia	Ferie
1/8/74 al 1/10/74		==	60	==
1/10/74 al 1/12/74		==	60	==
T O T A L E		==	120	==
A N N O 1 9 7 5				
8/1/75 al 8/3/75		==	60	== 25
15/4/75 al 15/6/75		==	60	==
31/10/75 al 2/11/75		==	3	11
17/12/75 al 6/1/76		==	20	7
T O T A L E		==	143	143
A N N O 1 9 7 6				
17/2/76 al 28/2/76		==	11	==
1/3/76 al 1/5/76		==	60	2
31/8/76 al 7/9/76		==	==	18
4/10/76 al 19/10/76		==	15	==
		==	==	11
T O T A L E		==	86	21
A N N O 1 9 7 7				
		==	==	8
		==	==	10
		==	==	2
		==	==	28
23/12/77 al 31/12/77		==	9	==
T O T A L E		Pr. ==	9	48
A N N O 1 9 7 8				
1/1/78 al 21/1/78		=	==	21
22/1/78 al 27/1/78		6	==	==
28/1/78 al 5/2/78		=	==	9
6/2/78 al 25/8/78		=	==	201
26/8/78 al 15/9/78		=	==	21
16/9/78 al 31/12/78		=	==	107
T O T A L E		6	==	329
A N N O 1 9 7 9				
1/1/79 al 31/1/79		=	==	31
1/2/79 al 4/2/79		4	==	==
5/2/79 al 14/2/79		=	==	10
15/2/79 al 15/7/79		=	==	150
T O T A L E		4	==	181
				10

Art. 12. — *Trattamento di malattia e di maternità.*

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Nel caso di prosecuzione della malattia oltre ai 12 mesi di cui al comma precedente, al dirigente che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.

Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.

Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

Amm.no P.T. • TELEGRAMMA • Amm.no P.T. •

ZCZC TAZ936 RJW123 163059
00198 ROMA 22 15 1005

DIREZIONE AMAT
C BATTISTI, 657
TARANTO

COSTRETTO AL RINVIO RIPRESA SERVIZIO SEGUE
CERTIFICAZIONE MEDICA OSPEDALIERA
ATTESTANTE MOTIVAZIONE.
BISCI FRANCESCO

151253
NNNN

Lab
asf
in

AMAT-TARANTO	
12 MAG 1979	
N° 2589	di PROT.



Alia Direzione dell'A.M.A.T.

S E D E

AMAT-TARANTO
18 LUG 1979
N° 3675/79 di PROT.

*Copie al
p. G. M. e
P. M. e
P. M. e
P. M. e*

Il sottoscritto Dirigente BISCI Francesco, ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. per i dirigenti delle Aziende Municipalizzate, chiede di essere considerato in aspettativa per motivi di salute e come da certificazione in possesso già di codesta Azienda, per il periodo 1° maggio - 15 luglio del c.a.

Distinti saluti.

Francesco Bisci

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

2 marzo 1977, n. 869 — Pres. PEDRONI — Est. MENICCHINO — P.M. FERRAIUOLO (concl. conf.) — S.p.A. Standa c. Corti.

(Cassa con rinvio, App. Milano, 28 settembre 1973).

Malattia del lavoratore — Licenziamento per superamento del periodo di comportamento previsto in c. coll. — Legittima risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2110 c.c. — Leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300 — Irrilevanza — C. coll. per i dipendenti di aziende commerciali — Periodo di comportamento di 180 giorni nell'anno solare — Interpretazione dei giudici di merito circa le nozioni di « malattia » e di « anno solare » — Violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

[Artt. 1367, 2110, 2118 e 2119 c.c.; l. 15 luglio 1966, n. 604; l. 20 maggio 1970, n. 300].

vedere a corrispondere ai suoi dipendenti l'integrazione; il secondo, ad autorizzazione avvenuta, di corrispondere le integrazioni ai dipendenti mandando i relativi conteggi all'Inps. Per quanto attiene al primo obbligo quella domanda non può assolutamente considerarsi una « promessa » del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori con la conseguenza, nel caso di negata autorizzazione, che il provvedimento di sospensione dovrebbe dichiararsi illegittimo ed il lavoratore avrebbe diritto all'intera retribuzione (in tal senso Pretore Velletri 26 marzo 1974, in « Riv. giur. lav. » 1974, 591 e Pretore Padova 2 dicembre 1975, *ibidem* 1975, 1209, riformata da Trib. Padova 24 maggio 1977, Pres. Giovannella, Est. Verger, inedita; v. anche Trib. Milano 3 giugno 1977, Pres. Mannacio, Est. Simonazzi, in causa Solfrene s.p.a. c. Ballada e altri). La cassa integrazioni, invero, è costituita presso l'Inps e le integrazioni sono versate sì dal datore di lavoro, ma per conto dell'Inps ed in suo nome, sempre che vi sia la relativa autorizzazione. Perciò è a ritenersi che il secondo dei suddetti obblighi, quello di corrispondere concretamente le integrazioni, sia a configurarsi come un vero e proprio obbligo derivante da mandato, siccome la posizione giuridica del datore di lavoro deve qualificarsi come di un mandatario dell'Inps per il quale esegue la corresponsione delle integrazioni ed al quale è tenuto a dare il conto delle somme versate e nei confronti del quale è tenuto alla esecuzione di tale obbligo secondo le regole proprie del mandato e cioè da buon padre di famiglia (in tali sensi v. App. Milano, 27 giugno 1975, in « Or. giur. lav. » 1975, 1183 ss.). Sempre che vi sia l'autorizzazione specifica dell'Inps a corrispondere quelle integrazioni a quei determinati lavoratori per quella certa sospensione del lavoro. Ne consegue che non sussiste un rapporto diretto datore di lavoro-lavoratore per quanto riguarda l'integrazione, ma debitore delle integrazioni nei casi di legge è esclusivamente il predetto Istituto. Onde la domanda nei confronti dell'Istituto, che deve essere presentata dal datore di lavoro, non è assolutamente a qualificarsi « promessa » nei confronti del lavoratore di fargli avere le integrazioni, ma è soltanto un atto dovuto rispetto all'Inps, un atto o dichiarazione di scienza con la quale il datore di lavoro porta a conoscenza dell'Isti-

La norma del contratto collettivo che consenta il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi dello stato di malattia, oltre un determinato periodo (cosiddetto compôrto), a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 20 maggio 1970, n. 300; tali leggi, infatti, introducendo una nuova disciplina in relazione al licenziamento, prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., e, cioè, con riferimento a un comportamento volontario e responsabile del lavoratore come causa di recesso dell'imprenditore, non hanno apportato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previste dal citato

tuto la avvenuta sospensione. Il datore di lavoro, mero mandatario per il pagamento, non impegna né può impegnare l'Istituto né tanto meno impegna se stesso nei riguardi dei lavoratori. A ciò aggiungasi che (come fatto presente dalla sentenza annotata) se si esaminano le condizioni cui la legge subordina l'autorizzazione, esse non riguardano affatto le cause di forza maggiore che possono dar luogo alla sospensione e cioè le cause di impossibilità sopravvenuta. Il che conferma quanto già si trae dal sistema di legge che cioè dalla mancata autorizzazione al pagamento della integrazione (che in realtà costituisce la vera e propria procura concreta al mandatario) non sorge alcun obbligo del datore di lavoro di corrispondere egli stesso la integrazione ovvero addirittura di versare la retribuzione originaria come se la sospensione non operasse. Il primo obbligo è escluso dalla considerazione che il datore di lavoro senza l'autorizzazione, come il mandatario senza il mandato specifico, non ha alcun potere di agire e conseguentemente alcuna responsabilità per la mancanza del mandato (nel caso in cui egli abbia con sua denuncia fatto conoscere all'Istituto l'esistenza della sospensione). Il secondo è escluso dalla considerazione che l'obbligo di integrazione nel caso di sospensione non entra nel sinallagma contrattuale o comunque nel rapporto privatistico di lavoro discendente dal contratto, ma è una delle conseguenze che la legge consente e fa discendere dalla esistenza e dallo svolgimento del rapporto stesso: di modo che la mancata autorizzazione nessuna influenza può avere sulla impossibilità sopravvenuta e sulle conseguenze che quest'ultima (come si è visto) esercita sul sinallagma stesso e sulla controprestazione dell'altra parte, conseguenze discendenti dai principi contrattuali generali cui nessuna deroga ha apportato la legge sulla cassa integrazione. E' evidente (ma ciò non rientra nella specie) che, se il datore di lavoro non presenta la denuncia suddetta, egli (oltre alla responsabilità nei confronti dell'Inps) potrà rispondere nei confronti dei lavoratori ex art. 2043, per avere, per il suo fatto *contra legem* (mancata denuncia) resa impossibile la percezione dell'integrazione da parte dei lavoratori medesimi.

Giuseppe Tamburrino

art. 2110 cod. civ., che si riferisce ad una previsione di carattere meramente obiettivo, attinente al solo fatto del superamento del periodo di conservazione del posto per la malattia del lavoratore.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto violato il criterio ermeneutico, diretto alla conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c. dai giudici di merito che, nell'interpretare l'art. 66 c.c.n.l. 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali — il quale prevede un periodo di comporto di 180 gg. nell'anno solare — avevano, per l'un verso, affermato che per malattia deve intendersi un unico evento morboso ed un singolo episodio che determina una ininterrotta assenza dal lavoro e non piuttosto uno stato generico che può concretarsi anche in più successivi episodi morbosi, intervallati fra loro e raggiungenti nel complesso il periodo di 180 giorni entro l'anno solare e, per altro verso, avevano ritenuto irrilevante la necessaria indagine se per anno solare dovesse intendersi il periodo di tempo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 dicembre o, più correttamente, il periodo di tempo di 365 giorni decorrente dal giorno di inizio della prima malattia (*) (1).

Svolgimento del processo. — Corti Maria Ausilia conveniva davanti al Pretore di Milano, con citazione del 12 luglio 1971 la società p.a. Standa, deducendo che il licenziamento intimato il 24 aprile 1971 per superamento di 180 giorni di malattia era illegittimo perché ella, in servizio presso la società come commessa dal 15 marzo 1965 al 24 aprile 1971, era stata assente per malattia, durante il 1971, dal primo al 31 gennaio e dal 13 al 16 aprile. Pertanto chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dei danni e della retribuzione ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(*) La massima ufficiale è stata da noi integrata con l'indicazione della fattispecie.

(1-2) In conformità, per quanto concerne il principio affermato nella prima massima, v. Cass. 20 gennaio 1977, n. 304, che segue a p. 77 (con particolare riferimento al licenziamento di un invalido); Cass. 8 aprile 1976, n. 1233, in questa rivista 1976, 369, con nota di TAMBURRINO, ove richiami cui *adde* Cass. 28 gennaio 1976, n. 264, *ibidem* 1976, 632 (nn), n. 466; Pret. Milano 4 febbraio 1977, 16 marzo 1976 e 28 febbraio 1976, in « Or. giur. lav. » 1977 266 e 1976, 463 e 459; Pret. Pavia 22 ottobre 1976, *ibidem* 1976, 1044; Pret. Terni 7 luglio 1975, in questa rivista 1976, 48, con nota redazionale.

Nel senso che, quando nel corso dello stesso rapporto di lavoro, si susseguono a brevi intervalli di tempo, ripetute assenze del dipendente per malattia, il lavoratore ha diritto, per tutte queste assenze, ad un solo periodo di comporto, cfr. Cass. 22 luglio 1974, n. 2206, in questa rivista 1974, 625, con richiami cui *adde* Trib. Milano 11 gennaio 1977, 10 novembre 1976

La società Standa si costituiva deducendo che la Corti, nell'anno solare antecedente la data del licenziamento, era stata assente a causa di malattia per 231 giorni.

Il Pretore, con sentenza in data 24-29 maggio 1972, ritenendo che il periodo di comporto deve riferirsi ad un anno civile, e che comunque esso deve essere calcolato in riferimento ad un unico evento morboso, accoglieva la domanda, condannando la società convenuta alla reintegrazione della Corti nel posto di lavoro, ai danni ed alle spese.

La società Standa proponeva appello, ma l'adita Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 26 aprile 28 settembre 1973, rigettava il gravame.

La Corte riteneva in motivazione che il periodo di 180 giorni previsto dall'art. 66 del contratto collettivo per i dipendenti da aziende commerciali del 31 luglio 1970 come periodo massimo di sospensione della facoltà di recesso dal rapporto da parte del datore di lavoro deve intendersi come un intervallo unico di tempo intercorrente dall'inizio della malattia sino al compimento del 180 esimo giorno e che esso si riferisce ad unico evento morboso che determini una ininterrotta assenza dal lavoro; che nella specie lo stato di malattia della Corti non si era mai protratto per 180 giorni, e che i 231 giorni delle di lei assenze per malattie si riferivano alla somma di più eventi morbosi, che pertanto non aveva rilevanza l'indagine se con l'espressione « anno solare » si dovesse intendere il periodo intercorrente dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, oppure il periodo di 365 giorni qualunque che sia il termine iniziale.

La società Standa ha proposto ricorso con un unico complesso motivo, la Corti resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 1367

e 16 dicembre 1975, in « Or. giur. lav. » 1977, 236 e 240, 1976, 173; Pret. Milano 19 gennaio 1977, *ibidem* 1977, 233; Pret. Napoli 23 dicembre 1976, *ibidem* 1977, 249; Pret. Cassino 28 settembre 1976, *ibidem* 1977, 245.

La Pret. Latina 1° febbraio 1974, in questa rivista 1974, 191, con nota redazionale, con riferimento al c.c.n.l. per i lavoratori dell'industria delle conserve animali, aveva affermato che l'obbligo della conservazione del posto qualora, durante « un anno di calendario », le assenze per malattia raggiungano in complesso la durata di sei mesi, fa riferimento ad un periodo di tempo fisso e predeterminato, avente come inizio il 1° gennaio e come termine finale il 31 dicembre di ogni anno e non ad un periodo di tempo intercorrente tra un qualsiasi giorno e quello corrispondente dell'anno precedente o di quello successivo.

Per riferimenti su tale questione v. Pret. Ortona 8 novembre 1976, in « Or. giur. lav. » 1977, 247.

c.c., errata interpretazione dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali del 31 luglio 1970, ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. e deduce che l'espressione « anno solare » usata in detto articolo 66 deve intendersi come il ciclo dei 365 giorni che il sole compie per tornare al punto equinoziale, e non come il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre; che la durata del periodo di malattia ai fini del mantenimento del posto di lavoro, trattandosi di un evento naturale, non può essere rapportata ad un anno civile, ma al periodo annuale solare come sopra inteso; che inoltre, ai fini della conservazione del posto di lavoro, la malattia del dipendente non può essere intesa come un unico evento morboso, proprio perché posta in riferimento all'anzidetto periodo di un anno solare, in quanto è l'unitario complesso anche di varie malattie, protrattesi nel totale per 180 giorni che può dare valore alla clausola contrattuale; che la irrilevanza invece attribuita dalla Corte del merito alla determinazione dell'anno solare e la considerazione di un unico evento morboso protratto oltre 180 giorni, ai fini del recesso del datore di lavoro, venivano in realtà a togliere qualunque effetto alla clausola contrattuale con la conseguente violazione del principio di ermeneutica della conservazione del contratto o di una clausola contrattuale, di cui all'art. 1367 cod. civ. e con il conseguente difetto di motivazione su punti decisivi.

La controversia trae origine dal tenore del primo co. dell'art. 66 del c.coll. naz. 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali, redatto nel modo seguente: « Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 96 e 98 del presente contratto » (cioè preavviso ed anzianità).

In linea generale e di principio, sulla legittimità del licenziamento attuato per il superamento del periodo di comportamento di malattia, già questa S.c. con la sentenza dell'8 aprile 1976, n. 1233 ha ritenuto che la norma del contratto collettivo la quale consenta il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi dello stato di malattia oltre un determinato periodo, a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sulle esigenze dell'impresa, integra una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del secondo co. dell'art. 2110 cod. civ. anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300. Tali leggi, infatti, introducendo una nuova disciplina in relazione al licenziamento prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 c.civ. e cioè con riferimento ad un comportamento volontario e responsabile del lavo-

ratore come causa di recesso dell'imprenditore, non hanno apportato alcuna innovazione rispetto alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro previste dal citato articolo 2110 cod. civ. E ciò perché — nel caso di malattia — trattasi di una previsione di carattere meramente obbiettivo attinente al solo fatto del superamento del periodo di conservazione del posto per tale malattia del lavoratore e che implica, per il solo accertamento del fatto stesso, la risoluzione del rapporto di lavoro con la relativa manifestazione di recesso per tale causa del datore di lavoro. Può pertanto aggiungersi, al riguardo, che il riferimento all'art. 2118 c. civ. contenuto nel secondo co. dell'art. 2110 non comporta la mera automatica sostituzione di tale norma sulla risoluzione del contratto con l'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ma implica il riferimento puramente concettuale all'istituto del recesso dell'imprenditore per un fatto che lo giustifica obbiettivamente proprio in virtù della ipotesi contemplata nell'art. 2110 che opera detto richiamo.

Passandosi, quindi, all'oggetto della controversia e cioè la determinazione del concetto di malattia, come riferibile ad un unico fatto morboso o ad una pluralità di episodi di infermità, nonché l'individuazione dell'arco di tempo entro il quale devono venire in considerazione il solo o i più eventi morbosi per il raggiungimento del periodo massimo di comportamento consentito dal contratto collettivo (in virtù del rinvio disposto dal citato art. 2110, secondo co. c. civ.) esattamente la società ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1367 c. civ. come criterio di ermeneutica diretto alla conservazione del contratto, nonché la insufficienza di motivazione ai fini dell'interpretazione della clausola contrattuale sopra riportata.

Invero poiché le parti contraenti hanno voluto determinare il periodo di comportamento di malattia del lavoratore per 180 giorni in un anno solare, evidentemente la norma deve raggiungere il proprio effetto con il necessario collegamento fra malattia ed anno solare. Staccandosi la valutazione della malattia da ogni riferimento all'anno solare, la clausola perderebbe l'effetto voluto in quanto non vi sarebbe stata alcuna necessità di un esplicito riferimento all'arco di tempo entro cui attribuire rilevanza all'infermità (cioè all'anno solare) dato che sarebbe invece bastato far riferimento al solo durare della stessa per oltre 180 giorni per farsi luogo al recesso legittimo dell'imprenditore.

Al contrario la clausola è stata redatta in modo da dare valore al collegamento posto espressamente fra malattia ed anno solare, e ciò comportava l'espletamento necessario di due indagini, erroneamente ed insufficientemente compiute, invece, dalla Corte d'appello.

La prima indagine, condotta invece in modo apodittico e non motivato dalla sentenza impugnata,

era quella attinente alla malattia, e cioè se questa dovesse intendersi come un unico evento morboso ed un singolo episodio che determina una ininterrotta assenza dal lavoro, ovvero come uno stato generico che può concretarsi anche in più successivi episodi morbosi, intervallati fra loro e raggiungenti nel complesso il periodo massimo di 180 giorni, entro l'arco di tempo considerato (anno solare) di cui pure si dirà. Invero, oltre la considerazione già esposta che un unico evento morboso non avrebbe richiesto la contemporanea determinazione dell'arco di tempo entro cui venir calcolato, poiché la sola durata oltre il 180° giorno avrebbe giustificato il recesso dell'imprenditore, occorre considerare anche la rilevanza della decorrenza del periodo di comportamento a seguito di ripetute assenze dal lavoro per più malattie.

Al riguardo come già rilevato da questa Corte suprema con la sentenza del 22 luglio 1974, n. 2206, la considerazione di un solo ininterrotto evento morboso ai fini del superamento del periodo di comportamento, porterebbe all'aberrante conseguenza che il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, potrebbe riprendere servizio al limite del periodo di comportamento, e poi riammalatosi, godere di un ulteriore ed uguale termine e quindi, nuovamente interrompere il termine stesso, privando sostanzialmente il datore di lavoro del diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2110 c.civ..

Anche sotto tale profilo resterebbe priva di effetto la norma contrattuale collettiva che prevede la esistenza di un unitario termine durante il quale è sospesa la facoltà di recesso dell'imprenditore, nonostante l'inadempimento della prestazione del lavoratore, proprio per evitare, per ogni successiva malattia l'imposizione di limiti troppo brevi di comportamento, e che quindi provvede a cumulare i vari periodi di malattia in un unico periodo di conservazione del posto che risulta adeguatamente lungo.

Al contrario, se fosse lecito per il lavoratore astenersi, sia pure per causa a lui non imputabile quale è la malattia, dal fornire la sua prestazione per un numero indefinito di cicli di 180 giorni ciascuno, senza mai effettuarne il superamento con altrettante e sia pur brevi interruzioni, si arriverebbe all'assurda conseguenza che la durata delle malattie potrebbe in realtà protrarsi indefinitamente oltre il termine massimo di comportamento pure previsto dalla contrattazione collettiva.

L'omissione di tali valutazioni da parte della Corte d'appello implica un evidente vizio di motivazione, per la insufficienza della stessa in ordine alla individuazione del concetto di malattia considerata nella clausola contrattuale.

Ed ancor più grave diventa tale insufficienza di motivazione per aver la stessa Corte ritenuto irrilevante la seconda necessaria indagine se per anno solare dovesse intendersi il periodo di tempo di 365

giorni qualunque ne sia il termine iniziale, oppure il periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale ricerca doveva invece essere compiuta inerendo ad una parte essenziale e determinante della clausola contrattuale per il necessario effetto della stessa non soltanto secondo il concetto di malattia come sopra prospettato, ma anche secondo la corrispondente determinazione del periodo di tempo rispetto al quale la malattia del lavoratore è intesa come rilevante.

Infatti la determinazione del concetto di anno solare, secondo la comune accezione scientifica, è l'intervallo di tempo fra due successivi ritorni del sole nell'equinozio di primavera e (in senso più generale) nello stesso punto equinoziale e cioè nello stesso giorno. Pertanto tale riferimento contenuto nella clausola contrattuale imponeva l'indagine se esso fosse stato posto in relazione ad un evento naturalistico, quale è il giorno di inizio della prima malattia, rispetto al quale dovesse decorrere l'anno posto come arco di tempo entro cui viene ad operare il comportamento massimo di malattia.

La diversa accezione di anno civile, contrapposto a quella di anno solare, potrebbe invece rendere la clausola priva di uguale efficacia fra i lavoratori di una stessa azienda perché, fermo dovendo restare in ogni caso il giorno di inizio del comportamento (e cioè quello di inizio della prima malattia), il riferimento al 31 dicembre condurrebbe alla eventualità che il lavoratore, rimasto assente per malattia per un periodo di tempo superiore ai 180 giorni, ma distribuito in due anni civili diversi, potrebbe usufruire di un maggiore periodo di conservazione del posto; questo invece non spetterebbe ad un altro lavoratore la cui malattia di uguale durata, abbia avuto corso nello stesso anno civile in cui è insorta. Tale diversità non si verificherebbe considerando come unico periodo di tempo utile per il comportamento l'anno decorrente, in ogni caso, dal giorno di inizio della malattia e scadente al corrispondente giorno dell'anno successivo, dato che solo entro tale periodo avrebbe rilevanza il superamento o meno del 10° giorno ai fini del legittimo recesso dell'imprenditore.

Pertanto anche l'omissione di tale indagine rende insufficiente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla rilevanza ed all'effetto della clausola. I suddetti rilievi vengono anche ad inquadrarsi nella necessità di applicazione del criterio oggettivo di ermeneutica contrattuale di cui all'articolo 1367 c. civ. circa la conservazione della stessa clausola.

Invero l'utile funzione e l'applicazione di tale norma di legge comportano non già il conseguimento di un qualunque effetto per una clausola contrattuale che può dar luogo — come nel caso in esame — a più conseguenze possibili, ma la preferenza per l'effetto di maggiore e più sicura ampiez-

za sulle varie ipotesi prospettate come possibili e perciò dubbie.

Al contrario la sentenza impugnata non ha rispettato tale principio di legge fissato in materia di interpretazione del contratto, e non ha neppure condotto una motivazione adeguata e sufficiente sui punti decisivi della controversia e cioè sugli effetti della clausola contrattuale desumibili dal necessario collegamento fra il concetto di malattia e quello di anno solare, ai fini del compimento di malattia per il lavoratore, e della legittimità del recesso dell'imprenditore dopo il relativo superamento.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa in conseguenza va rimessa ad altra Corte d'appello che si designa in quella di Torino, Sezione lavoro. Questa dovrà procedere al riesame della controversia secondo i principi suindicati e dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Deve infine disporsi la restituzione alla società ricorrente del deposito, anche perché non dovuto in materia di controversie individuali di lavoro (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

20 gennaio 1977, n. 305 — Pres. PRATILLO — Est. AFELTRA — P.M. ANTOCI (concl. conf.) — Compagnia italiana grandi alberghi c. Zanetti.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 20 settembre 1972).

Trasferimento d'azienda — Requisizione in uso di un complesso aziendale — Equiparazione all'ipotesi di trasferimento — Condizioni — Continuazione dei rapporti di lavoro col nuovo gestore — Cessazione della requisizione — Prosecuzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore originario — Fattispecie.
[Art. 2112 c.c.].

Rinunce e transazioni — Relative a diritti inderogabili del lavoratore — Intervento degli uffici provinciali del lavoro — Impugnabilità — Esclusione prima dell'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973.
[Art. 2113 c.c.; l. 11 agosto 1973, n. 533].

La requisizione in uso di un complesso aziendale ben può inquadrarsi nell'ipotesi di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., nell'ipotesi in

(1-2) In conformità, per quanto concerne la prima massima, v. Cass. 6 dicembre 1974, n. 4080, in questa rivista 1975, 635 (m), n. 293.

Al contrario, secondo Cass. 23 ottobre 1974, n. 3086, in questa rivista 1975, 549, « la requisizione in uso sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della requisizione stessa e non può farsi carico al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante tale periodo, non essendo la sospensione del lavoro a lui imputabile, ma determinata da *factum principis* ».

Nel senso che, agli effetti della continuazione del rapporto di lavoro, la requisizione di una pensione

cui, per effetto del provvedimento autoritativo, il bene-azienda, ivi compresa l'organizzazione acquisita, venga usato, sempre come tale, dal soggetto al quale il bene medesimo è trasmesso, che lo gestisca per i fini propri che hanno determinato la requisizione, anche se tale gestione non possa venire identificata come una vera e propria attività imprenditoriale, non ravvisandosi nel soggetto in parola tutte le qualità tipiche dell'imprenditore, e, in particolare, difettando l'elemento della professionalità dell'esercizio dell'attività organizzata e dello scopo di lucro. In tal caso, il rapporto di lavoro del prestatore d'opera non licenziato tempestivamente, le cui energie siano utilizzate, unitamente agli altri beni con esse organizzati nell'azienda, dal nuovo gestore non imprenditore, continua con costui, e se, cessata la requisizione, l'universitas aziendale rientri in possesso dell'originario imprenditore e questi riprenda il governo della medesima azienda, il rapporto di lavoro continuerà ancora sotto la sua gestione aziendale. (Nella specie trattavasi di requisizione di azienda alberghiera da parte delle forze armate alleate) (1).

Le rinunce e le transazioni, anche se relative a diritti inderogabili del lavoratore, non sono impugnabili ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., qualora siano la risultanza di conciliazioni raggiunte con l'intervento e sotto gli auspici degli uffici provinciali del lavoro, prima dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 (2).

Motivi della decisione. — Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (4027-73 e 4679-73) sotto il più vecchio numero di ruolo.

Con il primo mezzo la ricorrente Società denuncia l'omessa e, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) perché la Corte di appello avrebbe, senza riscontro alcuno, ritenuto che non fosse intervenuta nessuna interruzione nel rapporto di lavoro Ciga-Zanetti per effetto del decreto di requisizione del Comando Alleato.

Tale doglianza non ha pregio perché il rapporto di lavoro è sicuramente perseguito senza alcuna soluzione di continuità per le ragioni di diritto che saranno illustrate diffusamente nel corso dell'esame

(nella specie operata dalle forze militari alleate) va equiparata ad un trasferimento d'azienda, cfr. anche Cass. 27 febbraio 1952, n. 527, in « Dir. lav. » 1952, II, 302, secondo cui, nel calcolo dell'indennità di anzianità, spettante, ai sensi dell'art. 2112 c.c., ad un prestatore di lavoro (nella specie direttrice) rimasto sempre in servizio presso la pensione stessa, va computato anche il periodo della requisizione, nel caso in cui la pensione, a seguito di derequisizione, ritorni al precedente titolare.

Per quanto riguarda la seconda massima v., in senso conforme, Cass. 3 maggio 1975, n. 1715, in questa rivista 1975, 717, con nota redazionale ove richiami.

A. M. A. T.

Data,

2/10/1984

COMUNICAZIONE INTERNA

AL

Capo Servizio del Personale (S. Franco)

SEDE

Esigo volumi considerarsi in ferie dal
giorno 5 al 10 e.m.

Diffusi salute

IL DIRIGENTE TECNICO

(SETTORE OFFICINE E DEPOSITI)

(S. L. Franco Biscia)

Firma

10
2/8/84
10

Prof. Dr. Dr. Dr.

SEAB

A. M. A. T.

Data, 6/5/944

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo servizio del personale

SEDE

Prepo considerarmi in ferie i giorni 7 e 9
e. f. m.

IL DIRIGENTE TECNICO
(SETTORE TECNICA E LOGISTICA)
Io, L. Mancuso H. C.

Firma

A. M. A. T.

Data,

8/4/944

COMUNICAZIONE INTERNA

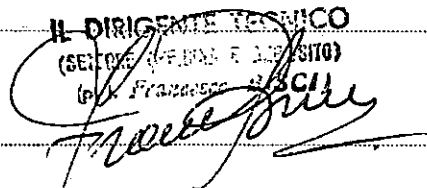
AL Capo Servizio del Personale

SEDE

Ingo convalidarono nei mesi scorsi giorni
9 e 12 Aprile p. v.

IL DIRIGENTE TECNICO
(SEZIONE PERSONE E IMPIANTI)
(p. Francesco SCI)

Firma





A. M. A. T.

Data, 25 marzo 1974

COMUNICAZIONE INTERNA

AL

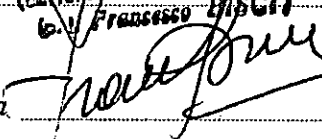
Capo Servizio At. Personale

SEDE

→ Dopo l'ultima considerazione in fase nei
giorni 26 e 28 marzo.

IL DIRIGENTE TECNICO
(CAPORE OFFICINA E DEPOSITO)
G. V. FRANCESCO LISCII

Firma



A M A T

TARANTO

PERMESSO

L I C E N Z A

Il sottoscritto

Bressi Franco

chiede di assentarsi nei giorni

12-3-77

per:

ferie

data

11/8/77

Firma

Bressi Franco

V.º DEL REPARTO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

V.º IL DIRETTORE

dispon.
ferie N.

Visto

A. M. A. T.

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo servizio dip. Finanze

SEDE

Ingo Verducci controllatore in fin. in prov.
26 de 28 febbraio.

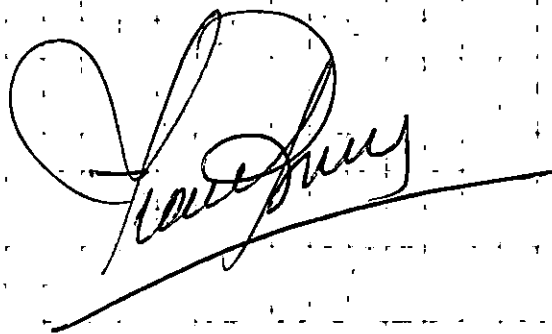
IL DIRIGENTE TECNICO
(SETTORE OFFICINA E DEPOSITO)
G. I. Francesco Bini

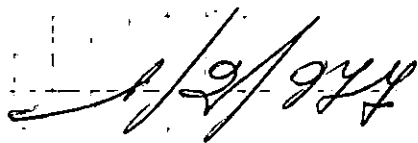
Firma

[Signature]

Al capo sacristo del seminario

Il sottoscritto Don Francesco chiede di
essere considerato in ferie per 10 gg.
a decorrere dal 2. Febbraio 1977.


Don Francesco


1/2/77

A. M. A. T.

Data, 20 Gennaio 1974

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Servizio del Personale.

SEDE

Prego considerare in ferie nei giorni 22 e 23
Gennaio 1974.

IL DIRIGENTE TECNICO

(SETTORE OFFICINA E DEPOSITO)

p. l. Francesco BISCI

Firma

A. M. A. T.

Data, 23 Dicembre 1976

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo servizio del Personale

SEDE

Prigo considerarmi in ferie per giorni 13 (tredecì)
con decorrenza 23 Dicembre 1976.

IL DIRIGENTE TECNICO
(ESISTENTE ATTUALE E PRESSIONE)
16.11.1976

Firma

^F ^F ^R ^F ^F ^F ^F ^F
 28-24 Fe. Fe. 24-28-29-30-31 = 22 7 Dumbay
^F ^R ^F ^F ^F ^{Fe} ^F ^F ^R ^F
 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 = 29 6 Gennos. 44

Total 22. 13.

1974

	Assenza	Malattia	Ferie
1/8/74 - 1/10/74	//	60	//
	//	//	8
1/10/74 - 1/12/74	//	60	//
TOTALI	//	120	8

1975

8/1/75 - 8/3/75	//	60	25
15/4/75 - 15/6/75 in assenza	//	60	
31/10/75 - 3/11/75	//	3	11
17/12/75 - 6/1/76	//	20	7
TOTALI		143	43

1976

17/2/76 - 28/2/76		11	
1/3/76 - 1/5/76	//	60	2
31/8/76 - 7/9/76	//	//	8
4/10/75 13/10/75	//	71	10
TOTALI	//	150	
		86	

A M A T

TARANTO

~~PERMESSO~~
L I C E N Z A

Il sottoscritto

BISCI FRANCESCO

chiede di assentarsi nei giorni

2-3 e 5 novembre '76

per:

ferie

data

1/11/76

Firma

per - (firma)

V.º DEL REPARTO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

V.º IL DIRETTORE

dispon.
ferie N. _____

Viato _____

(firma)

A. M. A. T.

Data, 29 October 1966

COMUNICAZIONE INTERNA

ALY *Ufficio Personals*

S E D E

Prigo di Plenum consistente in
ferie di 9. 30 Ottobre 1876.

IL DIRIGENTE TECNICO
(ESTITORE UFFICINA E D'INOBITO)
P. FRANCESCO L. 011

Firma

IL DIRIGENTE TECNICO
(ESTITORE UFFICINA U. D. MOBITÀ)
S. L. Francesco - 11101

A. M. A. T.

Data 30/Agosto/1976

COMUNICAZIONE INTERNA

AL *Ufficio Personale*

SEDE

*Prego di considerarsi in ferie a
decadere dal giorno 31 Agosto a
tutto il 7 Settembre.
Tuttavia quindi di sette giorni.*

IL DIRIGENTE TECNICO
SETTORE OFF. CINA E DEPOSITI
G. L. Francesco BISCHIAI

Firma

C. M.

[Signature]

[Signature]

A. M. A. T.

Data 15 Giugno 1946

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Servizio del Personale Sig. Franco

SEDE

La punga di Volturni considerata in ferie
nei giorni 18 e 19 e. m.

IL DIRIGENTE TECNICO

(SETTORE OFF. CUNA E DEPOSITO)

D. L. Francesco BISSI

Firma

18 maggio 1976

608/00/76

1 Dirigente

Sig.BISCI Francesco

o, p.c. (*)

S E D E

Considerato che l'agente BLVILACQUA Alberto dal 14 maggio 1975 è addetto al Magazzino con le mansioni di distributore, si dispone, ai fini organizzativi, che la presenza dello stesso dovrà essere curata dal Responsabile del Magazzino, Sig.CESPITES Antonio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

(*)-Al Capo Servizio Personale
Al Sig.CESPITES Antonio

S E D E

Dott. FRANCO IMPERATRICE

Medico Chirurgo
Medicina Interna
Specialista Ostetrica e Ginecologia

TARANTO

Studio: Via Berardi, 70 - Tel. 21.525

Abit.: Via Talsano, 97 - Tel. 32.479

Orario visite 18-20

AMAT

- 1. MAR. 1976

TARANTO

N. 934/76 di Prot.

Certifico che il sig. ⁰² Brice
francese è affetto da "Psicostenia"
intensa con crisi ansiose depressive,
per cui ha bisogno di un periodo
di riposo ed accertamenti e cure
di almeno due mesi -

Lo rilascia in c. l. per gli atti
d. legge -

F. Imperatrice

ca

Dr. P. P. P.
8/10/76

Dott. FRANCO IMPERATRICE

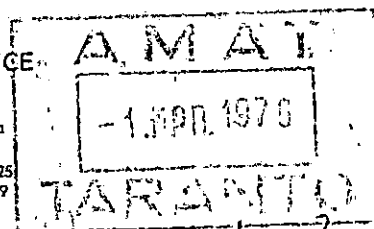
Medico Chirurgo
Medicina Interna
Specialista Ostetricia e Ginecologia

TARANTO

Studio: Via Berardi, 70 - Tel. 21.525

Abit.: Via Talsano, 97 - Tel. 32.479

Orario visite 18-20



N. 931/76 di Prot.

Certifico che il sig. ^{or} Bisci
francese è affetto da "Psicoastenia"
intensa con crisi ansiose depressive,
per cui ha bisogno di un periodo
di riposo ed accertamenti e cure
di almeno due mesi -

Si rilascia in c. 1. per gli usi
d. legge

[Signature]

Dott. FRANCO IMPERATRICE

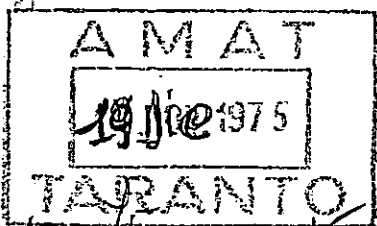
Medico Chirurgo
Medicina Interna
Specialista Ostetricia e Ginecologia

TARANTO

Studio: Via Berardi, 70 - Tel. 21.525

Abit.: Via Talsano, 97 - Tel. 32.479

Orario visite 18-20



14.12.75

N. 5492 di Prot. 10000

Il sig. Bire francesco è ammalato
da oggi con Bronchite acuta
e pertanto ha bisogno di almeno
venti giorni di riposo e cure
adeguate —

In c. l. per un lavoro —

Imperatrice

22/12/75
1/2

Cav. Dott. MICHELE CASSETTA

Tisiologo Pediatra

Via C. Nitti, 89

Telefono 22429

TARANTO

31- 10-75

My name
M

Ho 4 B-sos franceses affetti
da asma severa in
distress e disturbi gastro-
intestinali in corso da
sette giorni di refo. s.c.
dei lavori —

non curati
G



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 17 ottobre 1975

Al Sig. Franco BISCI

Dirigente reparto officina

A. M. A. T.

N. di protocollo _____ Rip. _____

Risposta a N. _____ del _____

Allegati n. _____
**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI**

OGGETTO: _____ **TARANTO** _____

21 OTT 1975

prot. 4589/75

A nome mio personale ed interpretando il pensiero del Presidente e dei Colleghi della Commissione Amministratrice, Le esprimo ammirazione per il lavoro che il reparto da Lei diretto va svolgendo.

La incarico di trasmettere al personale tutto il nostro apprezzamento, ponendo l'accento particolarmente per i lavoratori che, sacrificandosi al di là del proprio dovere, hanno consentito l'immissione sulle linee del maggior numero di autobus, supplendo alle ben note deficienze, con alto senso di responsabilità.

Distinti saluti

Il V. Presidente
(Avv. Fulvio Mastrobuono)

DIRIGENTE

N. 2

BISCI FRANCESCO

scatti N. 5 al 6%
1 al 5%

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 18 ^{LUGLIO} ~~marzo~~ 1975 in vigore dal 1 gennaio 1975)

Aumento sui minimi tabellari £ 60.000
~~£ 10.000~~

~~Aumento del 3% (da £ 1.950 al 5%)~~

DIFFERENZE: 60.000		41.800					
MINIMO TABELLARE		Scatti di anzianità	CONTINGENZA		fest.	infr.	naz.
Gennaio	60.000	41.800	=				
Febbraio	60.000	41.800	70.000				
Marzo	60.000	41.800	70.000				
Aprile	60.000	41.800	70.000				
Maggio	60.000	41.800	78.400				
Giugno	60.000	41.800	78.400				
14/ma	60.000	41.800	78.400				
	x	x	x x		x	x	x
	=	=	=		=	=	=
L. 1120.000		L. 242.600	L. 1115.200		L.		
(arr. paga)		(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		
cod. 22		cod. 24	cod. 56				

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1974

pagate a ^{GIUGNO} ~~marzo~~ 1975 = gg. x L. (paga + ^{Anzianità + conting.} ~~compensi~~) L. (compensi)

Corrisposti con le competenze di LUGLIO 1975

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

[Signature]

A. M. A. T.

Data, 15/10/1945

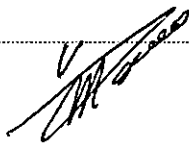
150

COMUNICAZIONE INTERNA

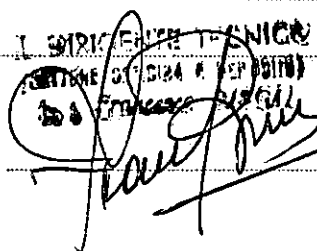
AL Ufficio Personale

SEDE

Comunico che il sottoscritto ha usufruito
ferie dal g. 2 al 18/10 per un totale di
g. 17 (quindici), da defalcare sulle
competenze del 1945.



Firma

L. DIRIGENTE TECNICO
PUBBLICAZIONE UFFICIALE E DEPOSITO
IN 3 ESemplari


Dott. FRANCO IMPERATRICE

Medico Chirurgo - Medicina Interna
Specialista Ostetricia e Ginecologia

TARANTO

Abit.: Via Talsano, 97 - Tel. 32.479

Studio: Via Berardi, 70 - Tel. 21.525

Orario visite: 18-20



8.1.75
N. 31/75 di Prot.

Il sig. Bisci francesco di anni 45
affetto da arteria nervosa con en-
dometrio depressivo in oggetto dispare
e defetto ha bisogno di almeno
due mesi di riposo e cure..

In fede -

Dr. e S. per un lavoro

[Signature]

[Signature]
18/1/75

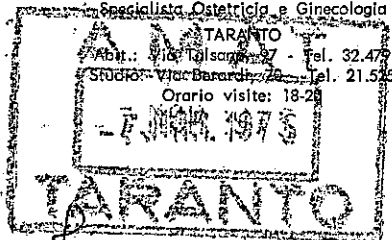
[Signature]

Dott. FRANCO IMPERATRICE

Medico Chirurgo - Medicina Interna
Specialista Ostetricia e Ginecologia

N. 1341/15 di Prot.

U.P.
Ruggeri



7.3.75

Il *ho¹²* Bonze franco è migliorato
e pertanto può riprendere il
lavoro il giorno 8/3 75 —

Ruggeri

gr



16/4/75

UP

74100 TARANTO, LI

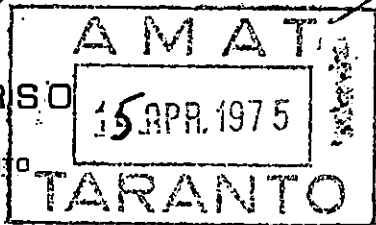
15 aprile 75

CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

CORSO UMBERTO N. 138 - TEL. 29888

*

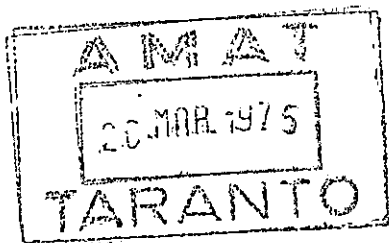


N. 1782/75 di Prot.

N. DI PROTOCOLLO

Il G. Bisio francesco di a 45, affetto da
asma nervosa con crisi ansio-depressive in
soggetto di lavoro ha bisogno del ricovero
per cure del tipo S.C.
L'idea ne offro

Dr. M. M. M. M. M.



Taranto, 20/Marzo/1975.

Sig. DIRETTORE d'ESERCIZIO
dell'A.M.A.T. - S E D E

N. 446/45 di Prot.

Io sottoscritto BISCI Francesco, Dirigente Settore
Officina, chiede alla S.V. Ill.ma di usufruire delle ri-
manenti ferie spettanti per l'anno 1974, per necessari
motivi di famiglia. (*giorni 20*)

In attesa di benevole accettazione, voglia gradire
i miei più cordiali ossequi.

IL DIRIGENTE TECNICO
(SETTORE OFFICINA E DEPOSITO)
(*ca. l. Francesco BISCI*)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Bisci'.

12
20/3/75

cm

Dott. FRANCO IMPERATRICE

Medico Chirurgo - Medicina Interna
Specialista Ostetrica e Ginecologia

TARANTO

Abit.: Via Talsano, 97 - Tel. 32.479

Studio: Via Beardi, 70 - Tel. 21.525

Orario visite: 18-20

30.11.97

Il Sig. ^{co} Biseri francesco
è migliorato e pertanto può
riprendere servizio in data 1.12.97.
In c. / per uso lavoro -

Imperatrice



CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Corso Umberto, 136 - Tel. 23868

U. S. 74100 Taranto, la
7.8.74

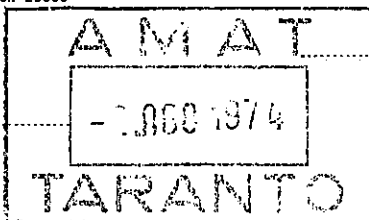
10m copie

Dot. 14. CALCETTA

NITTI 89

TA

N. di protocollo



OGGETTO:

N. 3187/74 Prot.

*Il Sig. Biver Francesco di. a. 45,
affetto da asma nervosa con
crisi acute ripetute in
seguito ad epatite in risposta
di avere alle mani di ipert
e avere S.C.*

Lo fede

dot. Leonforte

U. S.



CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

CORSO UMBERTO N. 138 - TEL. 238889

*

NP
Rive
1- 10 - 1974

Il H. Rive francese di a - 45 affetto da
asfissia nervosa con crisi autotossiche - depressione
in soggetti epilettici, da sottoporre ad
almeno 2 mesi di riposo e cure.

In fede lessuffero

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
Il Dirigente Sanitario
(Dott. Michele CASSETTA)

[Signature]

AGENTE

Giulio Francesco

scatti N. 8

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:		182	191	=	223	955	1338
gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.		fest.	infr.	naz.
Gennaio . . .	30	31	41	=	80	1	=
Febbraio . . .	30	28	37.5	=	80	=	=
Marzo . . .	27	28	48	=	80	1	=
Aprile . . .	30	30	50	=	80	=	=
Maggio . . .	27	28	55	=	80	2	1
Giugno . . .							
14/ma . . .							
144 x	145 x	225 x	2 x	x	100 x	4 x	1 x
=	=	=	=	=	=	=	=
					22300 + 3820 + 1338		
L. 111312	L. 26390	L. 42975			L. 27458		
(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)			(3° rigo)		

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. x L. (paga + comp. acc.) L.
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

N. 1001

AGENTE

Dis-ci Francesco

scatti N.

8

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:		773	182	332	fior			
	gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.	
Gennaio . . .								
Febbraio . . .								
Marzo . . .	1	1						
Aprile . . .								
Maggio . . .	1,5	1,5						
Giugno . . .								
14/ma . . .								
	2,5 x	2,5 x	2,5 x	x	x	x	x	x
	=	=	=	=	=	=	=	=
	L. 1.838	L. 1.55	L. 830		L. 711.216			
	(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)			

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. x L. (paga + comp. acc.) L.
 (compensi)

Corrisposti con le competenze di

21/Maggio/1974

IL DIRIGENTE TECNICO

Sig. BISCI Francesco

S E D E

442-OP/74



La prego voler provvedere a segnalare a questa Direzione, relativamente al servizio Maruggio-Italsider, i seguenti dati giornalieri:

- 1) Quantitativi di gasolio erogati distinti per vettura;
- 2) Quantitativi di olio erogati distinti per vettura;
- 3) Chilometri effettuati fuori servizio;
- 4) Eventuali riparazioni effettuate;
- 5) Eventuali pezzi di ricambio impiegati.

Per quanto riguarda i pezzi sostituiti si precisa che gli stessi devono essere debitamente custoditi per eventuali controlli da parte degli Organi della Regione Puglia.

Distinti saluti.

ATTENZIONE MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

27/4/1974

423-08-75

L DIRIGENTE TECNICO DEL SETTO
RE OFFICINA Sig. BISCI Francesco

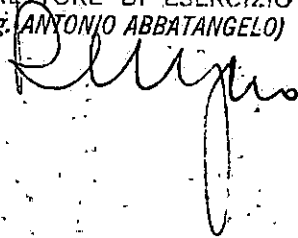
SEDE

Vogliate disporre, per il settore di Vs/. competenza ac-
chè tutte le festività nazionali e infrasettimanali vengono
osservate e quindi godute, da tutto il personale dipendente,
a decorrere dal prossimo 1° maggio - Festa del Lavoro.

Resta stabilito che, eventuali eccezioni dovute ad inde-
rogabili esigenze di servizio, dovranno essere preventivamen-
te autorizzate da questa Direzione di Esercizio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBATANGELO)



15/Gennaio/1974

19/08/74

L DIRIGENTE TECNICO

Sig. B I S C I Francesco

S E D E

AL Sig.

C E S P I T E S Antonio

S E D E

Com'è noto col 31/Dicembre/u.s. la Ditta ISGOMMA, ha cessato ogni attività.

Pertanto, per quanto concerne la ricostruzione delle gomme le stesse dovranno essere passate alla Ditta TURCOM, con la quale questa Direzione Amministrativa ha già concordato i prezzi minimi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Francesco PUCCHI

we furi

7/Novembre/1973

727/UP/73

Il Sig. BISCI Francesco

Dirigente del Reparto Uffici
na e Deposito

S E D E

Per opportuna conoscenza della S.V. e per le conseguen-
ziali determinazioni in proposito, La informo che alla data
del 30/9 u.s. il bilancio di previsione per il corrente anno
1973 offre una residua disponibilità di £. 22.308.418.= per
lavoro straordinario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Francesco PUCCI)

19/10/1973

L DIRIGENTE TECNICO SETTORE

OFFICINA E DEPOSITO

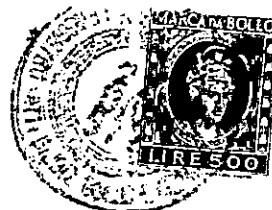
Sig. Francesco B I S C I

S E D E

628.08.73

A seguito delle lamentele avanzate da alcuni esponenti sindacalisti inerenti a spostamenti che la S.V. ha effettuato nei reparti di officina Le comunico che gli stessi devono ritenersi a carattere temporaneo per esigenze di reparti e prima che trascorrono i tre mesi dovranno essere ricoperti secondo quanto sancito dal Regolamento Interno in vigore.

ENTENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Copertura posti di Dirigente. Nomina dei Sigg. PUCCI Francesco, FERRANTE Giuseppe e BISCI Francesco.

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno 12 (dodici)
del mese di Luglio, alle ore 19.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Prof. Paolo TARANTINO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

(2) Prof. Domenico INDELLICATI

(4) P.I. Renato D'ARCANGELO

(3) Luigi MANCINI

(5) Ing. Giovanni NISTRI

MEMBRI SUPPLENTI

(6) Antonio VALENTINI

(7) Italo CAZZATO

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Antonio ABBATANGELO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Dr. Cosimo CARRIERI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n. 133 del 18/11/1972 la Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. approvò la nuova tabella numerica del personale prevedendo la istituzione di n. 3 (tre) posti di dirigente;
- CHE il predetto provvedimento ha riportato l'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 28/febbraio/1973;
- RITENUTO, ora, che occorre provvedere alla copertura di detti posti di dirigente;
- RITENUTO, nell'interesse dell'Azienda, tali posti debbano essere affidati a funzionari già in servizio presso questa A.M.A.T., i quali

nei lunghi anni di servizio prestato presso la precedente concessio-
naria del servizio, S.T.A.T., e, successivamente, nell'espletamento
del servizio alle dipendenze dell'A.M.A.T., hanno dato dimostrazio-
ne di possedere i requisiti di esperienze e preparazione richiesti
per lo svolgimento dei compiti propri dei dirigenti;

- CHE detti funzionari sono: il Sig. PUCCHI Francesco, attuale Capo Ser-
vizio Amministrativo, FERRANTE Giuseppe, Capo Servizio Movimento,
BISCI Francesco, Capo Servizio Tecnico;
- RITENUTO doversi precisare che il loro collocamento nei posti di di-
rigente innanzi specificato non determina la costituzione di un
nuovo rapporto di lavoro, distinto da quello finora intercorso con
l'A.M.A.T., e prima ancora con la S.T.A.T., ma la continuazione, con
altri compiti e trattamento, di esso rapporto, a tutti gli effetti
conseguenziali, compresa la stabilità dell'impiego, come se si trat-
tasse di promozione ad un grado superiore;
- CONSIDERATO che a tale volontà dell'Azienda non ostano le norme vi-
genti;

Tutto ciò premesso, ed avuto il voto consultivo del Direttore
di Esercizio;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti e n. 7 presenti

DELIBERA

- 1) - di attribuire al Sig. PUCCHI Francesco con decorrenza dal 1°/8/73
la qualifica di Dirigente Amministrativo;
- 2) - di attribuire al Sig. FERRANTE Giuseppe con decorrenza dal 1°/8/
1973 la qualifica di Dirigente Tecnico per il settore "Movimento";
- 3) - di attribuire al P.I. Sig. BISCI Francesco, con decorrenza dal
1°/8/1973 la qualifica di Dirigente Tecnico per il settore "Offici-
na e Deposito";
- 4) - di conservare agli stessi la stabilità dell'impiego anche nella
nuova qualifica e mansioni sino al raggiungimento dei limiti di
età previsti dagli art. 2 e 10 del Regolamento I.N.P.D.A.I. appro-
vato con il D.P.R. 14/12/1956, n. 1667, parzialmente modificato dal
D.P.R. 30/6/1959, n. 686, dal D.P.R. 14/12/1961, n. 1338 e secondo
la definitiva formulazione contenuta nel D.P.R. del 22/3/1968,
n. 596;
- 5) - di riconoscere ai medesimi, a tutti gli effetti, l'anzianità di
servizio fin qui acquisita, con il riconoscimento degli scatti
biennali di anzianità già maturati;
- 6) - di attribuire agli stessi la retribuzione prevista dagli Accordi
Nazionali per i Dirigenti di Aziende Municipalizzate e per 14 men-
silità nell'anno.

Il Presidente

Il Segretario

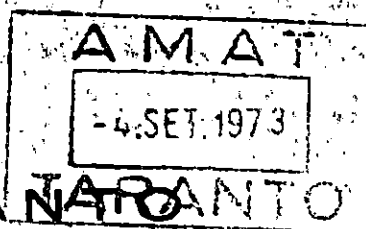
Il Direttore

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25 LUG. 1973

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____~~

Resa esecutiva il 10 AGO. 1973

Il Direttore
[Signature]



CITTA' DI TARANTO

N. 449/13 di Pro

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

A.M.A.T. deliberazione n. 92 del 12.7.1973 avente per oggetto:
Apertura posti di Dirigente. Nomina dei Sigg. Pucci Francesco, Fer-
rante Giuseppe e Bisci Francesco.

L'anno millenovecentosettantatre il giorno Trentuno
del mese di Agosto, alle ore 17, in TARANTO e nel
Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. LORUSSO Franco - Sindaco

PRESIDENTE

ASSESSORI EFFETTIVI

(2) GIANCANE Giuseppe

(22) DIOTAIUTI Francesco

(3) FIORE Nicola

(5) MIGNOGNA Cosimo

(4) LAMANNA Eustachio

(7) CARIDDI Caterina

(5) ZAPPIMBULSO Pia

(8) FULLONE Vincenzo

(55) CARRINO Nicola

(9) FESTINANTE Luigi

ASSESSORI SUPPLEMENTI

(10) BLASI Stelio

(11) CAVALLO Giovanni

con l'assistenza del Segretario Generale, Sig. Dr. Antonio Pioschi

ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 16 del D.L. 29 marzo 1903 n. 103 e l'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3047;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904 n. 108;

Visto il R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578;

Esaminato il deliberato in oggetto indicato;

Considerato di non aver nulla da obiettare per essere lo stesso adottato in conformità ai richiesti requisiti tecnici sia amministrativi che contabili;

Visto il T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Tenuto presente che il provvedimento di cui trattasi non è soggetto a speciale approvazione (Consiglio Comunale e organo di controllo Regionale, come per legge)

A voti unanimi, resi ed accertati a norma di legge:

D E L I B E R A

1°) di prendere atto del provvedimento n. 92 adottato dalla Commissione amministratrice dell'A.M.A.T. nella seduta del 12.7.1973 avente il medesimo oggetto della presente;

2°) di ritenere, pertanto, col presente atto ratificato l'operato della predetta Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Seguono le firme all'originale del Sindaco, dell'Assessore anziano e del Segretario Generale

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

1 Settembre 1973

Taranto, 3 Settembre 1973

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Generale

Pischi

Il Segretario Generale

REGIONE DELLA PUGLIA
Sezione Prov.le Decentrata Di Controllo Sugli Atti Degli Enti Locali
di TARANTO

N. _____

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL _____

Taranto, li _____

p. c. c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Taranto, _____

Il Segretario Generale

11/LUGLIO/1973

1 Signor

BISCI Francesco

e.p.c. (*)

S E D E

Promozione.

Vista la delibera n.49 del 27 marzo 1973 della
Commissione Amministratrice di questa Azienda, comuni-
co alla S.V. che a decorrere dall'1/Gennaio/1971 è in-
quadrata nella classe 2 categoria E2 con la qualifica
di Capo Servizio Officina e Deposito.

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

(*)-Al Capo Servizio Amm/v
Al Reparto Officina

S E D E

ME/FE.

620 - V.P. 72

Fig. 1.1. *Chrysomelidae*

GILLES, Silvio
 CORRE, Cosimo

see Introductory "log" sheet.

Vi comuniciamo che a norma dell'art. 5, dell'all. A) al D.L. 1/12/1974, n. 1, l'auto è stata consegnata per parte della Commissione d'inchiesta per accertare le circostanze in cui si è verificata l'uscita dell'auto dalla sede di lavoro, e la sparizione di alcuni degli occupanti della stessa. Si è provveduto all'interrogatorio dell'auto, e la stessa è stata depositata nel deposito di servizio del servizio Autogrù.

A tale scopo alleghiamo alla presente copia fotostatica del la nota del mio amico di Palermo di data 11.12.1941, in cui si narra della infelice situazione dei prigionieri della macchina del sugello, il loro stato di libertà, e della loro situazione sanitaria.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

11



Ferroviaria Breda Pistoiesi

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN MILANO - CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 1.500.000.000

Iscritta al Tribunale di Milano - Reg. Società n. 78495 - Vol. 2265 - Fascicolo 3054 - Sede Amministrativa: Pistoia

STABILIMENTO DI MILANO - Viale Sarca, 336
Casella Postale 3557 - Milano
Indirizzo Telegrafico: FERBRED - Milano
Tele. 31050 FERBRED - Telefono: 6997
C.C.I.A.A. Milano: N. 417331

STABILIMENTO DI PISTOIA - Viale Pacinotti, 9
Casella Postale 212 - Pistoia
Indirizzo Telegrafico: FERBRED - Pistoia
Tele. 157386 FERBRED - Telefono: 24371
C.C.I.A.A. Pistoia: N. 66139

Iscritto al Tribunale di
Milano - Reg. Società
n. 78495 - Vol. 2265
Fascicolo 3054

Spett.le

A. M. A. T.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

e p.c.

Spett.le

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE

Via P. Amedeo, 22

74100 TARANTO

Rif.	Da citare nella risposta
PT/	UVV/653

PISTOIA, 1 dicembre 1971

n. 10 autobus urbani FIAT
418/A

Abbiamo avuto nei giorni 29 e 30 c.m. la visita degli egregi Vostri Signori Bisci Francesco, Maggio Alessandro, Carrieri Giuseppe e Petruzzi Giacomo, con i quali abbiamo avuto un lungo e fattivo colloquio.

Nell'occasione sono stati definiti tutti i punti dubbi sulla finizione degli autobus ordinati dalla Spett.le A.S.I. per conto Vostro.

La competenza e la preparazione tecnica dei Vostri incaricati ha facilitato il colloquio e ha reso possibile di definire con relativa sollecitudine tutti i particolari tecnici dubbi o non definiti.

Restiamo comunque in attesa dei disegni delle incastellature per macchinette emettitrici, dopodichè Vi faremo sapere gli importi degli extra richiesti per avere il Vostro assenso e benestare.

Per Vostra conoscenza Vi precisiamo che gli extra saranno:

- incastellatura per macchinette emettitrici;
- sedile autista Bremsey tipo 408 con rivestimento estivo;
- cassetta portadenari fattorino;
- paragambe in l.l. posto fattorino;
- plurimus laterale interno dietro posto fattorino
- numeri aziendali in l.l. dal 101 in poi;
- stemmi in fusione come da campione che ci invierete;
- applicazione di due fanalini retro marcia.

TECNICO
F. Bisci
A

./.

Ferroviana Breda Pistoiesi

- 2 -

Vi invieremo inoltre, come richiesto dai Vostri Incaricati,
il preventivo per la fornitura di n. 100 basette e 100 raccordi a
T per mancorrenti, n. 20 plafoniere, n. 100 cremagliere in neoprene
per finestrini e n. 10 pulsanti campanello.

Distinti saluti.

p. p. FERROVIARIA BREDA PISTOIESI
S. p. A.

Il Direttore Commerciale

[Signature]
Prodotto

Taranto, li 26 giugno 1971

Egr. Sig. Biser Francesco
Via Laclos, 36 TARANTO

Come Le è noto, col 30 giugno 1971, cessa la concessione provvisoria a suo tempo data alla STAT (Società Tramvie ed Autobus Taranto) del servizio dei trasporti urbani in Taranto ed inizia il giorno successivo la gestione del servizio medesimo da parte della Azienda Municipalizzata (AMAT).

La stessa, in ossequio alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 188 del 23.6.1969, intende provvedere alle proprie esigenze per quanto concerne il personale mediante l'utilizzazione del personale della S.T.A.T. nei limiti e con le modalità indicate nel piano tecnico-finanziario e nel regolamento di quella Azienda stessa e negli altri provvedimenti a suo tempo adottati in materia; e, pertanto, poichè risulta che Ella, alla data prevista dalla suddetta deliberazione n. 188 del 23.6.1969 (14.4.1969) era in servizio presso la S.T.A.T. potrà assolvere lo stesso servizio alle dipendenze dell'A.M.A.T., con decorrenza dal 1° luglio 1971 col trattamento giuridico ed economico relativo spettante secondo le norme vigenti e nei limiti ed alle condizioni previsti dai provvedimenti comunali su menzionati.

Ove Ella ritenga di accettare tale assunzione, in pendenza dei formali provvedimenti da parte dei competenti organi, potrà senz'altro assumere servizio alle dipendenze della suddetta A.M.A.T. con la data su citata, all'uopo presentandosi sul posto di lavoro.

La presente viene inviata anche all'A.M.A.T. per ogni effetto consequenziale.

Distinti saluti.

P. IL SINDACO

FREDDO NOTIFICA

Copia di stato notificato in data 1.7.1971

E' stato notificato in data 1.7.1971

E' stato notificato in data 1.7.1971

E' stato notificato in data 1.7.1971

Taranto, li 1.7.1971

Il Messaggio Notificatore

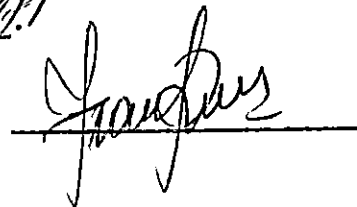
La Birellente
Lennie Birelli

Dichiaro di accettare la nomina a dipendente della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. con decorrenza dal 1° Luglio 1971, alle condizioni tutte di cui alla nota del Sindaco di Taranto 26 giugno 1971, già in mio possesso, con riferimento agli atti deliberativi del Comune di Taranto richiamati nella suddetta nota, nonchè alla precisazione contenuta nel comunicato dell'Amministrazione Comunale del 2 luglio 1971.

Pertanto, mi dichiaro sin da ora a disposizione di codesta Amministrazione.

In fede.

Taranto, li 2 Luglio 1971



Signor Lisci Francesco

Via Lacry n. 36 Tel. 20988.

T A R A N T O

✓

148-v.p. 1)

13/4/1971

Al Sig. FARRANTO Giuseppe

Al Sig. B I O C I Francesco

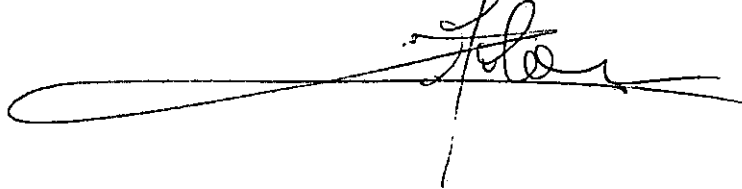
S. D. E.

Con riferimento agli accordi precedentemente presi con la Commissione Interna, si pregio comunicare che la S.V. è stata nominata quale componente, in rappresentanza dell'Azienda, nella Commissione prevista per la compilazione dell'elenco degli agenti, che in ordine di priorità, dovranno essere adibiti da questa Azienda in eventuali posti sedentari.

L'elenco in parola deve essere composto esclusivamente sulla scorta dei referti delle visite collegiali e dei requisiti di anzianità di servizio, di età, ecc..-

Con l'occasione si comunica che l'insediamento della Commissione avverrà il giorno 14 c.m. alle ore 10.00 nei locali della Direzione di Esercizio.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



357-UP-10

28/12/1970

Al f.f. Capo Servizio Officina

Sig. B I S C I Francesco

e, p.c. (*)

S E D E

Con riferimento e seguito alla nota n. 273/UP/68 del 30/10/68 e in relazione alla maggiori prestazioni della S.V. oltre il normale orario di servizio per le accresciute esigenze del reparto Officina, Le comunico che con effetto dal 1° c.m. il compenso forfettario mensile già fissato in ragione dell'equivalente di 20 ore di prestazioni straordinarie, viene elevato all'equivalente di 50 ore di lavoro straordinario.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS - TARANTO

Il Consigliere Amministrativo
(Avv. Mario CALZOLARO)

(*) - All'Ufficio Amm.vo

S E D E

PROT. N.
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

OGGETTO:

Taranto, 29/3/1971
Via Cesare Battisti, 657

Al Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO DELLA
S.T.A.T. =

S E D E

Si riportano di seguito i motivi, che riteniamo di rilevante importanza, per i quali la ns/. Azienda già da tempo è impegnata nella ricerca di una possibile soluzione per l'incremento e l'ammodernamento del parco autobus al fine di poter assicurare, nel rispetto delle moderne esigenze dettate dal progresso, i diversi servizi sociali.

Diciamo subito che la S.T.A.T. dispone di n.68 autobus numericamente insufficienti e tutti impegnati giornalmente per l'adempimento del servizio che la società è chiamata a svolgere.

Dal prospetto allegato, si potranno facilmente evincere le difficoltà notevoli del settore officina che è chiamato a tenere tutti gli autobus sempre in efficienza, se si prendono in esame gli anni relativi alla costruzione riferiti alla metà circa del parco (1953-1960).

Oltre alla esperienza acquisita in merito possiamo dire che tutte le aziende similari, con molta oculatezza e discernimento rinnovano i propri autobus dopo 8 o 10 anni al massimo, con risultati altamente positivi, se si tiene conto che per il mantenimento della efficienza meccanica di autobus oltre gli 8 anni di servizio occorre: più manodopera; rilevanti spese per ricambi oltre la difficoltà di reperire sul mercato i ricambi stessi causa le innovazioni apportate ai mezzi di nuova costruzione.

Quanto detto pensiamo giustifichi l'ammodernamento che per l'azienda è indubbiamente economia e per la cittadinanza che se ne serve progresso.

Riteniamo dover anche dire dell'insufficienza numerica degli autobus a ns/. disposizione. Le continue richieste e in tutte le ore del giorno da parte del settore movimento, rendono problematico lo svolgimento del ciclo di lavori cui ogni autobus deve essere sottoposto periodicamente.

Un numero di mezzi disponibili giornalmente consentirebbe una più accurata manutenzione e revisione degli organi meccanici

./.

e di carrozzeria che indubbiamente contribuirebbe a protrarre di molto la stessa vita dell'autobus.

Infine diciamo che ogni anno gli autobus vengono sottoposti a revisione e collaudo da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione.

Pur ritenendo che meccanicamente gli autobus di costruzione anteriore al 1960 sono in condizioni discrete e che quindi non rappresentano pericolo, non escludiamo che un certo numero di essi potrebbe non superare il collaudo per insufficienze di carattere generale.

L'Azienda si troverebbe così a contare su un parco utile inferiore all'attuale già insufficiente.

Con osservanza

ff. IL CAPO SERVIZIO TECNICO
(BISOLI Francesco)



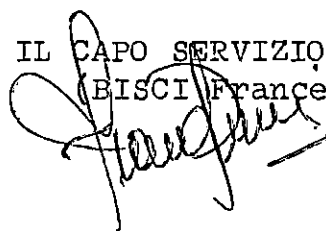
All.n.I

S.T.A.T.

PARCO AUTOBUS DELLA SOC. S.T.A.T.

<u>Numero</u>	<u>Marca</u>	<u>Tipo</u>	<u>Anno di costruz.</u>
2	Fiat	401	I954
2	Fiat	642	I953
4	Fiat	642	I956
6	Fiat	642	I957
6	Fiat	411	I958
7	Fiat	411	I959
5	Fiat	411	I960
8	Fiat	411	I961
12	Fiat	411	I963
4	Fiat	411	I964
5	Fiat	411	I965
7	Fiat	411	I967

ff. IL CAPO SERVIZIO TECNICO
(BISCI Francesco)



001853

27 OTT. 70

FRAT. N°	N° FATTURA
UFF.	

Taranto, lì 27/10/1970

AL COMMISSARIO GOVERNATIVO
DELLA " S.T.A.T. "

S E D E

Con la presente comunico la mia rinuncia al compenso
forfettario mensile pari a 35 ore di straordinario assegna-
tomi con la Vs/. dell'8/6/1970.

Tanto ho ritenuto fare in quanto con la mia nomina a
f.f. Capo Servizio Officina e Deposito sono venute a cessa-
re le cause del compenso stesso.

Distinti saluti.

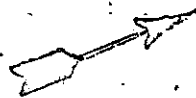
TA 7PA 70

Con l'approvazione
si comunica
all'UFF. D.A.T. 70

[Signature]

15/10/1970

22/10/70



AL CAPO TECNICO E DEPOSITO
Sig. BISCI Francesco

e.p.c. (*)

S E D E

A far tempo dal 1°/Ottobre/1970 Le sono attribuite le fun
zioni di "Capo Servizio Officina e Deposito".

Tanto è ora reso possibile anche in considerazione della
precaria mancanza di un Direttore di Esercizio.

Si precisa altresì che, in ogni caso, potrà parlarsi di
definitiva promozione solo quando tale evento sarà reso possibi
le dalla prevista revisione dell'Organico attualmente vigente,
nonchè dall'apposito regolamento interno dell'Azienda.

E' evidente che la S.V. è contestualmente responsabile in
via diretta di ogni atto interessante la vita del reparto in
questione.

Con l'occasione Le porgo molti cordiali saluti.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

~~~~~  
(\*) - ALL'UFFICIO AMM.VO  
S E D E

186-5A.70

10/7/1970

Al Capo Tecnico e Deposito

Sig. B I S C I Francesco

S E D E

Con riferimento a quanto convenuto al punto 3 del verbale n. 3 del 22/6/u.s. con la Commissione Interna, mi prego comunicarlo che la S.V. è stata nominata quale componente in rappresentanza dell'Azienda nella Commissione provvista per la valutazione dei danni da addebitare agli agenti autisti nei sinistri con colpa.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
*[Firma]*

3/7/1970

AL CAPO TECNICO E DEPOSITO

Sig. B I S C I Francesco

c.p.c. (\*)

S E D E

A seguito dell'avvenuta promozione del Sig. MAGGIO Alessandro a Capo Operaio di 1° cl. dovranno intendersi annullate tutte le precedenti disposizioni in ordine alla organizzazione dei lavori da eseguirsi nel reparto carrozzeria.

Pertanto, con effetto immediato il Capo Operaio MAGGIO diventa il responsabile diretto sulla efficienza di tutto il parco automezzi sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria giornaliera, sia per le riparazioni radicali.

Quindi, lo stesso, quotidianamente e per quanto attiene la manutenzione giornaliera sarà tenuto a portarsi dal Capo Deposito Sig. LESERREI per conoscere le macchine abbisognavoli di lavori. A tale scopo perciò il sig. LESERREI preparerà giornalmente in doppia copia un elenco dei lavori di manutenzione da eseguirsi, consegnandone una al sig. MAGGIO il quale firmerà per ricevuta la seconda copia. A fine giornata il sig. MAGGIO ri-porterà al Capo Tecnico Sig. BISCI la nota ricevuta con le relative annotazioni di lavoro eseguito o non indicandone in questo caso i motivi.

Il sig. CARALLO, a cui la presente è diretta per conoscenza sostituirà a tutti gli effetti il sig. MAGGIO in caso di sua assenza o impedimento e adempierà a tutte le funzioni demandate allo stesso.

Il sig. CARALLO, inoltre, per la sua specifica qualifica di Capo Operaio di 2° sarà tenuto a dare piena collaborazione al Capo Operaio di 1° Sig. MAGGIO per il buon andamento dei lavori del reparto.

Pertanto, invito la S.V. a far rispettare la presente disposizione, e a segnalare a questa direzione eventuali inadempienze.

- \*\*\*\*
- (\*) - AL CAPO DEPOSITO DI 2° CL. SIG. LESERREI Oronzo  
- AL CAPO OPERAIO DI 1° CL. SIG. MAGGIO Alessandro  
- AL CAPO OPERAIO DI 2° CL. SIG. CARALLO Nicola

S E D E

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Firma]*

8/6/1970

All'Ispettore e Capo Movimento  
Sig. FERRANTE Giuseppe

Al Capo Tecnico e Deposito  
Sig. BISCI Francesco

Al Segretario Principale  
Sig. N A N G O Enzo

a. p.c. (\*)

S E D S

Con riferimento alla comunicazione N° 54/UP/70 del 23/3/u.s. con la quale Vi venivano affidati con decorrenza 1° Marzo c.a. specifici compiti con relativa responsabilità in dipendenza dell'assenza di un Direttore di Esercizio con impegno a carattere continuativo, e considerato che allo stato tali compiti di collaborazione pervengono, in quanto l'attuale funzionante Direttore di Esercizio non può dedicare tutto il tempo occorrente allo svolgimento di tali mansioni per la propria qualifica di Capo Servizio Amministrativo, Vi commise che a decorrere dal predetto 1° Marzo u.s. e per i motivi sopraccennati Vi verrà attribuito un compenso forfetario mensile pari a 35 ore di straordinario.

U ciò sino alla nomina del Direttore di Esercizio effettivo da parte della Istituzione Azienda Municipalizzata.

SOC. TRAMVIE ED AUTOCBUS - TARANTO  
Il Comunicario Cal. n° 110  
(Ass. Mario CALZOLARO)

(\*) - All'Ufficio Amm.vo

S E D S

# Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)  
Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C. C. I. A. N. 19107

PROT. N. 20-0-40  
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N. ....

Taranto, 16/Maggio 1970  
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

Al Capo Tecnico e Deposito  
Sig. BISCI FRANCESCO

e p.c.

All'Ufficio Personale

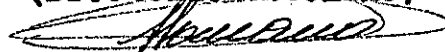
S E D E

Durante gli oltre quattro anni di gestione di questa Società Cooperativa ho potuto constatare ed apprezzare le sue doti di diligenza, dedizione al lavoro e massima lealtà per cui ritengo rivolgerle un vivo plauso per la qualità del lavoro svolto nell'ambito del Settore Officina - Deposito.

Colgo l'occasione per ringraziarla per l'efficace collaborazione offertami e per formulare a lei ed ai suoi familiari auguri di ogni bene.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

(Dr. Otello Ottomano)



PROT. N. 54/UP/70  
(da chiare nella risposta)

Vs. rif. N. ....

Taranto, 23/Marzo/1970

Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO: Attribuzione di compiti e  
responsabilità.

Ai Sigg. PUCCI Francesco  
CAPO SERVIZIO  
~~CAPO SERVIZIO~~  
FERRANTE Giuseppe  
ISPETTORE E CAPO MOVIMENTO  
BISCI Francesco  
CAPO TECNICO  
MANCO Enzo  
RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

e,p.c. All' Ing. Vitangelo D'ADDABBO  
CONSULENTE TECNICO

S E D E

Aderendo alla proposta formulata dal Consulente Tecnico, Ing.Dr. Vitangelo D'ADDABBO, comunico che per una maggiore rispondenza della organizzazione aziendale alle esigenze del servizio, in dipendenza dell'attuale assenza di un Direttore di esercizio con impegno a carattere continuativo, alle SS. LL., a conferma delle istruzioni verbali e con decorrenza dal 1°/Marzo/c.a., vengono assegnati i seguenti compiti e responsabilità nell'intento di integrare adeguatamente la mia funzione di direttore di esercizio cui non posso dedicare tutto il tempo occorrente.

CAPO SERVIZIO

- Responsabilità generale in ordine all'andamento amministrativo dell'Azienda e sulla efficienza di tutti gli uffici.
- Decisioni per provvedimenti di ordinaria amministrazione e che rientrano nella necessità della immediata applicazione per i settori Movimento, Officina e Amministrazione, con responsabilità per tutte le questioni che implicano un aumento di spesa e impegno a relazionare tempestivamente in merito alla Direzione.
- Firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione e delle denunce all'I.N.A.I.L. per infortuni del personale, compiendo indagini in merito.

./.

- Firma di Ordini di Servizio di immediata e urgente applicazione.
- Coordinamento dei vari settori e provvedimenti disciplinari fino all'Art. 42 compreso per il personale impiegatizio.

#### ISPETTORE E CAPO MOVIMENTO

- Relazioni mensili e annuali sull'andamento del settore.
- Responsabilità in ordine a tutto lo svolgimento del servizio, iniziative per eventuali variazioni, in relazione all'economia realizzabile, alla sicurezza e regolarità ed efficienza del servizio, relazionando alla Direzione previo approfondimento e studio delle necessità obiettive.
- Delegato a provvedere ai provvedimenti disciplinari fino alle punizioni previste dall'Art. 42 del Regolamento disciplinare allegato A) al R.D.L. 8/1/1931, n.148, relazionando tempestivamente.
- Intesa e coordinamento col settore Officina per tutte le necessità comuni.

#### CAPO TECNICO E DEPOSITO

- Relazioni mensili e annuali sull'andamento del settore.
- Responsabilità in ordine all'organizzazione ed alla funzionalità di tutti i reparti di competenza, con iniziative volte al migliore e più economico impiego del personale, mezzi e attrezzature, anche in relazione alla sicurezza e regolarità del servizio.
- Delegato a provvedere ai provvedimenti disciplinari fino alle punizioni previste dall'Art. 42 del Regolamento disciplinare allegato A) al R.D.L. 8/1/1931, n.148, relazionando tempestivamente.
- Intesa e coordinamento col settore Movimento per tutte le necessità comuni.

#### UFFICIO PERSONALE

- Esame delle diverse esigenze e necessità del personale dei vari settori in ordine alle richieste di spostamenti per causa di malattia, ecc., e in relazione alle esigenze aziendali.
- Relazioni con il pubblico anche attraverso la stampa, e con le autorità in genere, segnalando e coordinando tutte le questioni ai funzionari interessati ed alla Direzione.
- Aggiornamento mensile, anche mediante prospetti riassuntivi, della situazione del personale impiegato nei vari settori e reparti, evidenziando tutte le variazioni, e ponendo il tutto in relazione all'organico approvato dal Ministero.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Firma]*

629-08-59

29/12/1969

AL CAPO TECNICO E DEPOSITO

S E D E

Dal giorno 30/corr. mese le operazioni di svincolo delle vetture prelevate dall'autogrù saranno così svolte:

Dalle ore 8 alle ore 14.30 del lunedì, martedì e mercoledì, a cura dell'Ufficio Tecnico come avviene attualmente, mentre dalle 14.30 alle 2000 saranno svolte dai telefonisti-portieri Elia o Pugliese. Dalle ore 8 alle ore 13.30 del giovedì, venerdì e sabato a cura dello Ufficio Tecnico, dalle ore 13.30 alle 2000 da Elia o Pugliese. Per le domeniche, i giorni festivi e tutti gli altri giorni in cui risultino assenti Elia o Pugliese, le operazioni di svincolo verranno effettuate a cura del personale attualmente addettovi, solo se vi è la necessità derivante da presenza di auto da svincolare nel Deposito.

L'istruzione ed il controllo delle operazioni svolte dal personale di portineria verrà effettuato dai Superiori del Deposito, che ne dovranno relazionare alla Direzione.

Il signor Durante curerà che i turni dei telefonisti-portieri sopradetti siano predisposti in modo da garantire il servizio di svincolo come prescritto.

Si precisa che le operazioni di svincolo da effettuare nella portineria, non comprenderanno nessuno spostamento dei telefonisti, ai quali saranno affidate, oltre i moduli, anche le chiavi delle catene di recinzione del locale destinato alla custodia delle auto prelevate. Per ogni operazione relativa all'accompagnamento dei proprietari delle auto prelevate presso queste ultime, il telefonista chiamerà con l'altoparlante un manovratore di servizio, che, prese le chiavi, accompagnerà i proprietari alle auto e li riaccompagnerà indietro, dopo aver richiuso la catena, riconsegnando le chiavi al telefonista di turno.

Il personale di servizio di notte nel Deposito è responsabile delle auto ivi custodite.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS TARANTO  
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

VD/LO

618-VP-69

1/12/1969

Al Sig. B I S C I Francesco

S E D E

In attuazione all'art. 4 del Regolamento delle assunzioni e promozioni degli agenti addetti al settore Officina e Deposito, entrato in vigore dal 1°/12/1963, giustamente comunicato in data 1/12/1969 c.a., si dovrà procedere allo scrutinio per merito comparativo tra i capi operai di 2ª classe ed operai provetti del reparto Carrozzeria, aventi 3 anni di effettivo servizio nel grado e che abbiano riportato la qualificazione di "ottimo" nell'ultimo biennio per la promozione a Capo operaio di 1ª classe.

Il giudizio dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo e l'attuazione dello stesso in base all'art. 2 del regolamento, è rimesso ad una apposita Commissione costituita dal Direttore di Esercizio, quale Presidente, da un membro socio agente dell'Azienda, da un socio lavoratore del settore Officina-Deposito di grado almeno immediatamente superiore al grado del posto da ricoprire.

Poiché la S.V. risulta essere fornita del più alto grado del settore Officina-Deposito, è chiamata a far parte di detta Commissione.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA DI RIFORMA E RISTRUTTURAZIONE

(DIREZIONE GENERALE - ROMA)

*[Firma]*

ME/4

482-UP-69

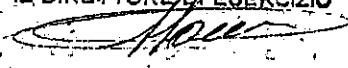
2106 1969

All'Agente Sig. BISCI Francesco

e, p.c. (?)

S E D E

In relazione alla nota n. 301/UP/68 del 30.11.1968  
con la quale, con effetto dal 1.12.68, le sono state at-  
tribuite le funzioni di Capo Tecnico e Deposito 1^cl. in  
applicazione della lettera a) delle norme transitorie del  
regolamento approvato con delibera del 1/12/68, a decorrere  
dal 1.6.1969 alla S.V. è attribuita la qualifica di Capo  
Tecnico e Deposito 1^categoria III classe 4.

ESSE-7...  
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO  


\*\*\*\*\*

(?) - ALL'UFFICIO AMM.VO

S E D E

301-UP-6P

30/11/1968

Funzioni di Capo Tecnico  
e Deposito di 1<sup>a</sup> Classe

Al Capo Tecnico di 2<sup>a</sup> Classe

Sig. B I S C I Francesco

e.p.c. (4)

S. E. D. E

In attesa dell'approvazione dell'organico proposto agli Organi competenti, si comunica che vengono attribuite alla S.V. le funzioni di Capo Tecnico e Deposito di 1<sup>a</sup> Classe, con decorrenza dal 1° Dicembre 1968.

Distinti saluti.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS TARANTO  
DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (4) - AL REPARTO OFFICINA  
- ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VD/ZF

*24/10/68*

*ATH*

30/10/1968

AL CAPO TECNICO

Sig. B I S C I      Francesco

S. E D E

Data la natura dei compiti assegnati alla S.V. quale responsabile del Deposito e Officina, Le comunico che Ella deve rendersi reperibile e disponibile per le esigenze di servizio anche nelle ore serali.

Per tali incombenze, peraltro non del tutto controllabili nella loro durata complessiva in ore fuori del normale servizio, le verranno assegnate mensilmente e forfettariamente n. 20 (venti) ore di straordinario, con l'intesa che settimanalmente dovrà eseguire nel Deposito almeno due ispezioni straordinarie, una nel pomeriggio e l'altra nelle ore serali.

La prego di restituire copia della presente firmata per accettazione incondizionata.

*Francesco*

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

*Francesco*

PF/LO

*C*

150

13/Febb/1968

M. di Prot.

24/1/68

AL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Dr. Otello OTTOMANO

S E D E

Sento il dovere di segnalare a V.S. che il Capo Tecnico Sig. BISCI Francesco nel pomeriggio del 7/u.s. per ben sei ore e fuori servizio si è prodigato unitamente agli operai: MAGGIO Alessandro e CALCULLI Mario (fuori servizio) e GIANNI Salvatore e GILBERTO Antonio (in servizio) acchè l'autobus n. 69, impantanatosi in una zona nei pressi del capolinea del quartiere C.E.P. venisse riportato sulla strada asfaltata.

Il lavoro svolto dai predetti è andato oltre ogni limite di pericolosità in considerazione dello stato oltremodo fangoso del terreno e dei mezzi poco idonei alle necessità a disposizione degli stessi.

Cf.

SUC. TRAMVE ED AUTOBUS TARANTO  
CAPO SERVIZIO  
*Pierfrancesco*

150

li 29/1/1968

N. 29-00-68 di Prot.

Al Capo Tecnico

Sig. BISCI Francesco

S E D E

D'ordine il Commissario si dispone che dal 1° Feb=  
braio p.v. il personale d'officina effettui del lavoro  
straordinario nella misura massima mensile di dodici ore,  
da svolgersi però nelle ore pomeridiane in ragione di 3  
(tre) ore per ciascuna settimana e in un sol giorno.-

e r.

CAUTODUS-1/88416  
A. DI T. 1000 DI C. 1000  
P. 1000

18/10/1967

N. 396-DR. 6 di Prot.

Ai Sigg. : NISTRI Pasquale  
BISCI Francesco  
ORIOLO Mario  
GAITA Silvio  
S E D E

Siete invitato quale componente la Commissione Giudica-  
trice per gli esami di alcuni apprendisti candidati al passag-  
gio di operai di 2<sup>a</sup> classe.

Gli esami consisteranno in 3 (tre) prove rispettivamen-  
te scritta, pratica e orale su tutto ciò che concerne la mate-  
ria professionale che i candidati hanno svolto durante il pe-  
riodo di apprendistato, sia presso l'Azienda che presso l'En-  
te preposto per l'insegnamento complementare.

Distinti saluti.

SAC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

c h

25 Settembre 1966

Al Signor BISCI Francesco

S E D E

e.p.c. (\*)

N. 4191/66 di Prot.

Facendo seguito alla mia comunicazione prot.220/I/66 ho il piacere di comunicarVi che a far tempo dal giorno 1/10/1966 sarete inquadrato nella classe 5<sup>a</sup> categoria D<sup>3</sup> ai sensi delle vigenti tabelle nazionali, con la qualifica di Capo Tecnico di 2<sup>a</sup> classe.

Mentre desidero congratularmi con Voi per la meritata promozione, Vi esorto a continuare con immutata diligenza nel nuovo incarico.

Distinti saluti.

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Dott. Ing. Sergio ALBANESE)

(\*) - UFFICIO AMMINISTRATIVO  
- UFFICIO PERSONALE  
S E D E

c/p

150

21 marzo 1966

22/4/66

p.c.  
p.c.

Al Sig. Bisci Francesco  
Al Capo Servizio Amministrativo  
Al Capo Officina

S E D E

Dispongo che a far data dal giorno 1 aprile p.v. passerete in Officina con il compito di aiuto Capo Officina.

Per questo nuovo incarico dovrete innanzitutto curare la presenza del personale d'Officina oltre che svolgere le mansioni che contemporaneamente Vi saranno affidate per quanto concerne il lavoro da eseguirsi nell'Officina stessa.

In tempo utile passerete le consegne del v/s Ufficio al Sig. Grassi Michele che è stato designato a sostituirVi.

UFFICIO DEL SINDACO  
C. S. GIOVANNI BATTISTA  
10120 - GORIZIA - ITALIA

/ *[Signature]*

150  
6 Dicembre 1965

559/1/65 di Prot

Al Sigg.

BISCI  
VARESE  
D'AGOSTINO  
S E D E

Francesco  
Francesco  
Gabriele

A seguito della segnalazione della Direzione, del lavoro da Voi scelto nei giorni 1 e 2 novembre relativamente alle mansioni nella biglietteria mi pregio elogiarVi per il senso di collaborazione dimostrato.-

Vogliate nello stesso tempo gradire la gratifica di lire 2.000.= (duemila) cadauno che ho ritenuto elargirVi.

Distinti saluti.-

Soc. Tramvie ed Autobus - Taranto  
Coop. a Responsabilità Limitata  
IL PRESIDENTE

# Società Tramvie ed Autobus - Taranto

COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

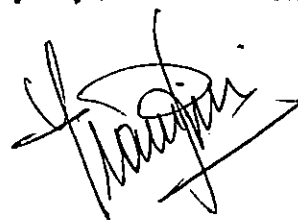
U. P. C. I. 19107

TELEFONI : DIREZIONE 27105  
DEPOSITO 27020  
UFF. ABBONAMENTI 29983  
CASSELLA POSTALE N. 52

TARANTO, 31 AGO. 1963

VIA C. BATTISTI, 657

Io sottoscritto Pisù Francesco a seguito della  
composizione bonaria della nota vertenza relativa al computo  
delle ore di straordinario sulla base di sette ore giornaliere  
e non otto, così con'ora avvenuto, dichiaro di aver ricevuto a  
transazione di ogni mio avere la somma di L. 110.925 per an-  
zianità di qualifica dal 1/1/58 al 31/12/58 e di non aver a  
pretendere null'altro a tale titolo.



S.T.A.T.

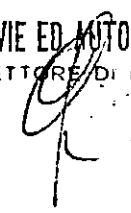
Taranto, 10 Dicembre 1962

Dal Direttore di Esercizio al  
Responsabile dell'Ufficio cedole e biglietteria

S E D E

A decorrere dal giorno 5 c.m. vogliate comunicarmi  
tutte le eventuali anomalie che si verificheranno sui versamenti  
degli incassi del personale di biglietteria.-E più precisamente  
dovete relazionarmi sui versamenti effettuati in più o in meno.-

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



5) BISCI Francesco

- a) sistemazione in ruolo il 1° Marzo 1957 con la qualifica di segretario di 2a classe (classe 7 - Categoria D1)
- b) promosso segretario di I classe il 1° Novembre 1958 (classe 6 - Categoria D2)  
percepisce attualmente come retribuzione minima conglobata L. 62.990 invece di L. 57.264  
con una differenza di L. 5.726  
Ad oggi, non dovrebbe percepire scatti biennali

19 Giugno 1961

Ai Sigg. PUCCI Franco  
BISCI Franco  
GAITA Silvio  
ZIZZARI Angelo

e p.c. Alla Commissione Interna della S.T.A.T.  
" Al Capo Servizio Amministrativo

S E D E

Faccio riferimento alla Vs/ del 18 marzo 1961 per comunicarvi che questa Direzione in caso di anticipazione di un aumento periodico fa decorrere l'anzianità per lo scatto successivo dalla data del conferimento dello scatto anticipato medesimo.-

Se così non fosse non si potrebbe parlare di anticipazione di scatto, ma di un vero e proprio aumento di retribuzione del tutto an dipendente dagli aumenti periodici regolati dall'Accordo 27 aprile 1946.-

Il solo caso in cui l'attribuzione dell'aumento periodico non modifica la decorrenza dei normali scatti è contemplata nell'Accordo 9 aprile 1949, relativo alle provvidenze per gli agenti ex combattenti della seconda guerra mondiale, ma in tale occasione è stata inserita una norma particolare, cosa che conferma all'evidenza come in difetto di tanto l'anzianità utile per gli aumenti periodici non può essere che quella del conferimento dell'ultimo scatto, indipendentemente che esso sia normale od anticipato, abbinato o meno ad un avanzamento.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE d'ESERCIZIO  
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)

13 Febbraio 1961

Al Sig. BISCI Franco

e p.c.

Al Capo Servizio Amministrativo

S E D E

Facendo seguito alla nostra del 22/II/60 Vi comunichiamo che questa Direzione ha disposto affinché venga effettuato a Vs/ carico l'addebito di L. 2746,- quale differenza sulle spettanze orarie di straordinario festivo e feriale da Voi percepito nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.-

L'esazione dell'addebito sarà effettuato dall'Azienda unicamente tramite trattenuta sullo stipendio, del mese di marzo p.v. in ragione di L.2.746.-

IL DIRETTORE d'ESERCIZIO

(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)



13 Agosto 1960

Al Sig. BISCI FRANCESCO

= S E D E =

Sono lieto comunicarVi che il Consiglio di Amministrazione della S.T.A.T. nella seduta del 13 corr. mese ha accolto la Vostra <sup>domanda di</sup> ammissione a socio di questa Cooperativa.→

Pertanto siete invitato ad acquistare le azioni sociali si no alla concorrenza di L. 250.000.- previa regolare istanza.-

Nel porgerVi quindi il mio personale augurio, sono certo che continuerete a prestare la Vostra opera con maggiore attaccamento e volontà, per le migliori fortune della nostra Azienda.-

Soc. Tramvie ed. Autob.  
Coop. a Responsabilità Limitata  
IL PRESIDENTE



22 Novembre 1960

Al Sig. BISCI Franco

c p.c. Al Capo Servizio Amministrativo

S E D E

Dallo sviluppo economico della Vostra carriera abbiamo riscontrato per i mesi sotto segnati le seguenti differenze sulla paga mensile conglobata:

| Mese           | ha percepito | avrebbe dovuto percepire | differenza | totale |
|----------------|--------------|--------------------------|------------|--------|
| Luglio 1960    | 62.990       | 60.127                   | 2.863      |        |
| Agosto 1960    | 62.990       | 60.127                   | 2.863      |        |
| Settembre 1960 | 62.990       | 60.127                   | 2.863      |        |
| Ottobre 1960   | 62.990       | 60.127                   | 2.863      |        |
|                |              |                          |            | 11.452 |

Tale differenza totale Vi sarà trattenuta in 4 rate mensili di L. 2.863,- cad.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE d'ESERCIZIO  
(Dr. Ing. Pietro BARBANTE)  
SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO  
DIRETTORE DI ESERCIZIO

*Barbante*

N. 8118 Reg.  
ESATTE L. 100  
Il Segretario

## CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato *giudiziale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale  
di Taranto

Al nome di

*Bire Francesco*

(di o fu)

o (di o fu)

nato il *23.5.1929* in *Taranto*

Provincia di

*Taranto*

sulla richiesta di *en. Bire*

per uso *lavoro*

si attesta che in questo Casellario Giudiziale  
risulta:

NULLA

TARANTO

IL SEGRETARIO

-9 AGO. 1960



*[Handwritten signature]*

24 Ottobre 1958

Al sig.

BISCI Francesco

S e d e

Ho il piacere di comunicarVi che, a seguito di promozione, dal 1° NOVEMBRE 1958 sarete inquadrato, ai sensi delle vigenti tab belle Nazionali, nella classe 6<sup>a</sup> (cat. D2), con la qualifica di SEGRETARIO DI 1<sup>a</sup> CLASSE.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Gaita Clemente)



8 Aprile 1957.

Al Sig. Bisci Francesco

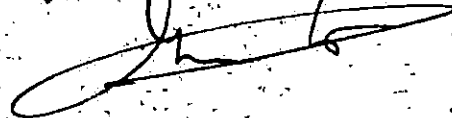
S.T.A.T.

Abbiamo il piacere di comunicarvi che dal 1° Marzo u.s. siete passato a fare parte del personale di Ruolo di questa Società con la qualifica di Segretario di 2<sup>a</sup> classe ( Classe 7<sup>a</sup> D<sub>1</sub> ) e con iscrizione ai Fondi Speciali di Previdenza dal 1° Settembre 1956.

Distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio

( Gaite Clemente )



REPUBBLICA ITALIANA

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di

Ufficio di Collocamento di

N. 28

Alla Ditta

Società - Immobile e Affitti

All' I. N. P. S. - Sede di

Con riferimento alla richiesta <sup>numerica</sup> n. 1-956 del 1-956195\_\_ si rilascia il presente CERTIFICATO di AVVIAMENTO  
AL LAVORO per i sotto notati lavoratori:

| N. Iscriz. | Cognome e Nome    | Paternità | N. libretto lavoro | Qualifica | Titoli preferenziali |
|------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
| 15715      | Bianchi Francesco | Padre     | 6852               | Impiegato |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |
|            |                   |           |                    |           |                      |

alle condizioni

T.A. li 3. 10. 1956 (Timbro) IL COLLOCATORE

La Ditta è tenuta a comunicare subito all'Ufficio di Collocamento i motivi della eventuale mancata assunzione di tutti o di una parte dei lavoratori.

N. 28

All' Ufficio di Collocamento di

Si conferma che l'assunzione dei lavoratori di cui ai numeri \_\_\_\_\_  
è avvenuta a datare dal \_\_\_\_\_ 195\_\_ alle condizioni previste  
dalle vigenti disposizioni.

h

195\_\_

LA DITTA

Da staccare ed in-  
viare all'Ufficio di  
Collocamento.

Ca 7 agosto 1956

Spett.le Direzione della  
Renda Trami ed Autobus  
- Caranto -

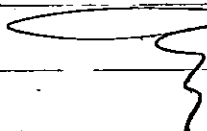
Oggetto: Assunzione nel ruolo  
impiegatizio -

Il sottoscritto Biseri Francesco  
di Pietro, e di Vitt. M. Cecla, nato a Caranto  
il 23 maggio 1929, inoltra domanda presso  
la Sopra citata Spett.le Direzione, affinché possa  
essere assunto come specificato in oggetto.

~~La Direzione~~ La Direzione fa presente di  
essere figlio del socio Biseri Pietro, e di  
essere in possesso del diploma di Perito-  
Capotecnico Industriale.

Siene di quanto sopra

Incluso: Via Trento 28  
Edoardo



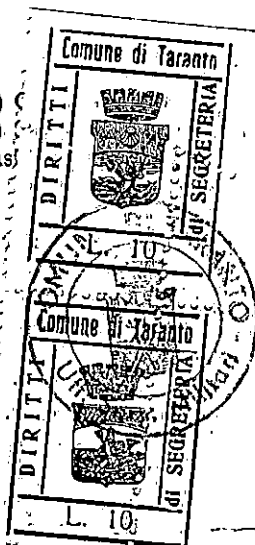
COMUNE DI TARANTO

# Certificato di esito di Leva

Il sottoscritto Sindaco del Comune suddetto dichiara che (a)

Bisci Francesco  
 nato a TARANTO il 23-5-1929 ha fatto  
 parte della leva sui nati nell'anno 1929 così come risulta dalla lista  
 dello stesso anno al N. 123 d'ordine e che il Consiglio di leva  
 in occasione dell'esame definitivo in data 1-3-1949 lo  
 dichiarò (b) Riformato per grave deb. di Cost. m.  
art. 2/a.

a) C  
 b) dei casi



In fede si rilascia il presente certificato per uso conservativo

sulla legge.

Taranto, li 18/7 1956

IL SINDACO



Il presente si rilascia gratis ed  
 esente da bollo per comprovata  
 nullatenenza dell'interessato  
 come da certificato di questa  
 Autorità di P. S. del

Confrontato il sovraesteso certificato con i ruoli è stato da me  
 sottoscritto riconosciuto veritiero.

Taranto, li \_\_\_\_\_ 195\_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

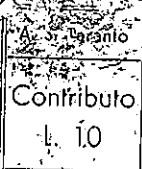
VISTO per  
 del \_\_\_\_\_

Taranto, \_\_\_\_\_

della firma

1956

UFFICIO



Stampato L. 5



# Certificato di esito di Leva

Il sottoscritto Sindaco del Comune suddetto dichiara che (a)

- a) Cognome e nome  
b) Soggiungere a seconda dei casi, se riformato per...

*Pizzi Francesco*  
figlio di *Pietro* e di *Viki Maria*  
nato a **TARANTO** il *23.5.1924* ha fatto  
parte della leva sui nati nell'anno 19*24* così come risulta dalla lista  
dello stesso anno al N. *128* d'ordine e che il Consiglio di leva  
in occasione dell'esame definitivo in data *1.3.1949* lo di-  
chiarò (b) **RIFORMATO** *per grave debo-*  
*lezza di costituzione - art. 282.*  
*Qu*

In fede si rilascia il presente certificato per uso *concorso*

Il presente si rilascia gratis ed  
esente da bollo per comprovata  
nullatenenza dell'interessato come  
da certificato di questa autorità  
di P. S. del

Taranto, li *1.10.1952* 195



IL SINDACO

Confrontato il sovraesteso certificato con i ruoli è stato da me  
sottoscritto riconosciuto veritiero.

**TARANTO**

Taranto, li *2 Luglio* 1952



*si conferma*

*(Magg. Corsini G. Battista)*

*Magg. Corsini*



*Per conto*  
*Dot. P. P. P.*  
*Angela*

# Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530  
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 62 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. \_\_\_\_\_

che è occupato nel lavoro di \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per  
essere addetto ai lavori di \_\_\_\_\_

Data della visita \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

Timbro

L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato

## Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

### REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto \_\_\_\_\_ ha raggiunto il grado  
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934  
n. 653) \_\_\_\_\_ avendo \_\_\_\_\_

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 635),

Certificato Scolastico o del Direttore didattico di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il  
grado di istruzione prescritto concessa dall \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi  
esercita la patria potestà o dischi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

Prezzo L. 15

# LIBRETTO di LAVORO N. 685h

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

C. 32269056

15/15  
20303  
DUPLICATO

## Documento provvisorio sostitutivo

Comune di TARANTO

Rilasciato a

*Risci Francesco*

nato a

*Taranto*

il

*25-5-1929*

Residente a

*Taranto*

dal

*nascita*

Via

*Otranto*

N.

*28*

Grado d'istruzione

*sa leggere e scrivere*

Lingue estere conosciute \_\_\_\_\_

E' stato all' Estero? \_\_\_\_\_

Servizio Militare - Esito di leva

*informato*

Arma, Corpo

Specialità \_\_\_\_\_

Grado \_\_\_\_\_

Combattente \_\_\_\_\_

Decorato \_\_\_\_\_

Mutilato o invalido \_\_\_\_\_

Orfano di guerra \_\_\_\_\_

Comune di TARANTO

Data del rilascio del libretto \_\_\_\_\_

IL TITOLARE

*Francesco*

Il Sindaco

Timbro o bollo



[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

si accerta che esso è  $\frac{\text{idoneo}}{\text{inidoneo}}$  per i seguenti motivi (Diagnosi)

Timbro

FIRMA DEL SANITARIO

**Visite Mediche successive e periodiche  
per fanciulli e donne minorenni**

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1365)

### Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta,

e si ritiene che egli possa ( o non possa ) continuare nella lavorazione cui è addetto

**Data** ..... **L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato**

Comune \_\_\_\_\_

1A

TA

## ISCRIZIONI

**FIRMA DEL COLLOCATORE**

## VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pagg. 1 e 2

[illegible]

## STATO DI SERVIZIO

*(Riservato al datore di lavoro)*

[illegible]

ALL ' ON/le CONSIGLIO DI AMMINI=

STRAZIONE DELLA S . T . A . T .

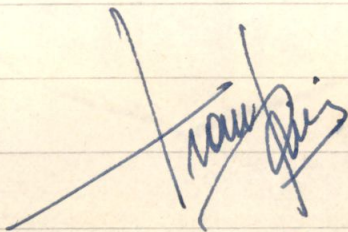
T A R A N T O

Il sottoscritto BISCI Francesco, dipendente di questa Azienda sin dal 1<sup>o</sup> Settembre 1956, in riferimento al Comunicato emanato da codesto On/le Consiglio di Amministrazione in data 20/7/960, si prega avanzare domanda di ammissione a socio di questa Cooperativa.-

Allega pertanto assegno bancario di £.231.000.-

In attesa di cortesi comunicazioni distintamente ossequia.-

Taranto 6 Agosto 1960.-



Allego Assegno circolare del Banco di Roma n° 418340 -



**MUNICIPIO DI TARANTO**  
**STATO CIVILE**  
**SEZIONE TRE CARRARE**

3876  
Estratto dal Registro Segli a M. di Nascita

Bisci Francesco

Anno 1929 - n. 170 - Parte I<sup>a</sup>

L'anno millanovecentventinove addì  
ventitre di Maggio a ore sedici e  
minuti quaranta nella casa posta  
in via Cesare Battisti al n. 150  
da Bisci Pietro e da sua moglie  
Vitti Maria Lecha è nato  
un bambino di sesso maschile  
a cui è stato dato il nome di:  
Francesco.

Ammissione di Matrimonio:

Accio esenti si rilascia il  
presente.

Taranto, li 1<sup>o</sup> Luglio 1952

Alm

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Genn Guez Pichler





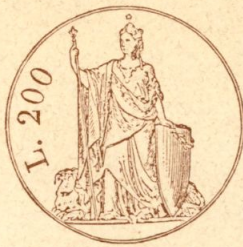
318  
Esatto L. leg. legatione



Visto per la legalizzazione della firma  
del Sulla Lucia Salvator  
Ufficiale dello Stato Civile di Taranto  
Taranto 3-7-1952

Il Cancelliere Capo Delegato

*Albachi*



## CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato<sup>(a)</sup> *Generale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di **TARANTO**

Al nome di<sup>(c)</sup>

*Bisci Francesco*

(di o fu)<sup>(d)</sup>

*Pietro*

e (di o fu)<sup>(e)</sup>

*Witt. M<sup>a</sup> Teda*

nato il

*23-5-929*

in

**TARANTO,**

Provincia (o Stato)<sup>(f)</sup> di

**TARANTO,**

sulla richiesta di<sup>(g)</sup>

*ero Bisci*

per<sup>(h)</sup>

*uso incompetenti*

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta:<sup>(i)</sup>



**NULLA**

**IL SEGRETARIO**

**14 LUG. 1956**



**Patula Fulvio**

**Taranto,**

**IL SEGRETARIO CAPO**

**(Vincenzo Vokra)**

**IL SEGRETARIO DI SEZIONE**

**(Saverio SALAMINO)**



(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GOVERNATIVO "AUGUSTO RI-  
GHI" TARANTO. n.2530 Reg.Cert. Matr. n.138.

Si certifica che BISCI FRANCESCO di Pietro e di Vitti  
Maria Tecla, nato a Taranto il 23 maggio 1929, nello  
anno scolastico 1949/50, in qualità di alunno inter-  
no, ha sostenuto gli esami si Stato per la Abilitazio-  
ne Tecnica Industriale Sez.Meccanici, conseguendo nella  
sessione autunnale il titolo di PERITO CAPO TECNICO  
INDUSTRIALE con la seguente votazione:

| MATERIE DI ESAME            | I^ Sess. | II^ Sess. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| LETTERE ITALIANE            |          | SEI       |
| ELEMENTI DI DIRITTO         | SEI      |           |
| TECNOLOGIA E LABORATORIO )  |          |           |
| (                           | SEI      |           |
| TECNOLOGICO )               |          |           |
| Meccanica                   |          | SEI       |
| MACCHINE E LABORATORIO DI ) |          |           |
| (                           |          | SEI       |
| MACCHINE )                  |          |           |
| DISEGNO                     | SEI      |           |
| OFFICINA                    | SEI      |           |
| EDUCAZIONE FISICA           | OTTO     |           |

Il presente certificato viene rilasciato in luogo  
del diploma di Perito Capo Tecnico industriale del  
quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valo-  
re. Esso perderà tale efficacia quando da parte delle

Autorità Scolastiche potrà avvenire il rilascio dei diplomi originali.

Taranto 7 novembre 1950

Il Segretario Economo F.to Pastorelli - Il Preside F.to Spallita. Vi é il sigillo dell'Isituto Tecnico Industriale di Taranto.

La presente copia é conforme all'originale esibitomi dall'interessato a richiesta del quale si rilascia da me sottoscritto Avv. Giuseppe Lentini fu Pasquale Notaio in Taranto, iscritto presso questo Collegio Notarile.

Taranto 16 maggio 1951.

*Giuseppe Lentini*

22143  
Esatto A. 8  
Dep. Segreteria



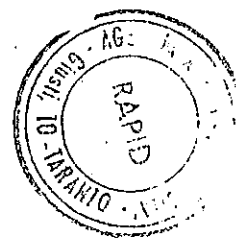
VISTO per la legalizzazione della firma  
dell' Avv. GIUSEPPE Cav. LENTINI  
Notaio in Taranto.

Taranto, li 16 MAG 1951

IL CANCELLIERE CAPO DELEGATO

*Alf. ...*





8738



COMUNE DI TARANTO  
V. RIPARTIZIONE  
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle risultanze anagrafiche

CERTIFICA

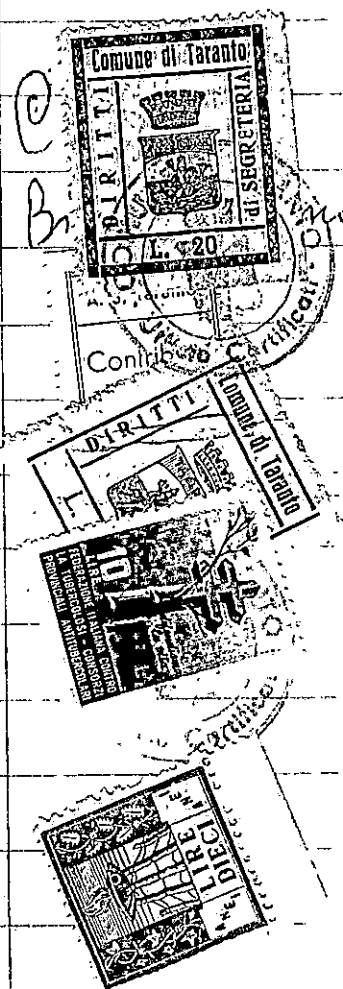
che il Sig. Bisci Francesco  
nato a Taranto il 23-5-1924  
qui residente dal nascita  
è cittadino italiano.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li, 14 LUG. 1956 195

IL REDATTORE

IL SINDACO





VISTO: 17

*Caracciolo*

*Chianci*